



CITTÀ DI MONCALIERI
Sportello Unico per le imprese

OGGETTO: ABRATE TOUR SRL. Procedimento di SUAP per Variante urbanistica semplificata ex art. 17-bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C. so Trieste 60.

Verbale di riunione di Conferenza dei Servizi.

Il giorno 13 Aprile 2015, alle ore 15.00 nell'ufficio dell'Arch. Palla sito nel Palazzo comunale di Moncalieri, sono presenti gli Enti/uffici/soggetti di cui all'allegato foglio presenze per partecipare alla 2^a seduta di Conferenza dei Servizi per Variante urbanistica ex art. 17-bis LUR.

In apertura di riunione il Dott. FRANCO fa presente che l'odierna riunione, pur essendo stata riconosciuta (nei rispettivi pareri) sia dalla Regione che dalla Città Metropolitana come "2^a seduta", sarà tuttavia seguita da una nuova fase di pubblicazione della documentazione costituente la proposta di Variante urbanistica "semplificata", stante la necessità o comunque l'opportunità di procedere ad una nuova pubblicazione (15 gg. di pubblicazione + 15 gg. per eventuali osservazioni) della suddetta documentazione come aggiornata alle condizioni espresse nei pareri pervenuti da: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Servizio Urbanistica del Comune di Moncalieri, con contestuale pubblicazione dei pareri stessi. L'Arch. PALLA spiega come, del resto, le tempistiche non consentano ormai di sottoporre la proposta di Variante urbanistica "Abrate Tour Srl" all'approvazione del Consiglio comunale, stante l'attuale fase - 45 gg. dalla data fissata per le prossime elezioni amministrative cittadine (fissate al 31/05/15) - di sospensione dei poteri deliberativi del Consiglio Comunale, salvo che per gli atti "improrogabili ed urgenti" ex art. 38 TUEELL, nei quali non rientra l'approvazione di una Variante urbanistica ad istanza di parte.

Il Dott. FRANCO ricorda poi ancora come, sulla scorta dei pareri "unici" pervenuti dalla Regione e dalla Città Metropolitana, comprensivi anche dei contributi dei rispettivi Organi Tecnici di VAS/VIA, vada anche adottata, durante questa fase di ri-pubblicazione della proposta di Variante, la deliberazione della Giunta comunale che disponga l'esclusione della Variante dall'assoggettamento a VAS (e così pure del progetto dalla VIA). Sulla base dei citati contributi, l'odierna Conferenza dei Servizi sarà infatti già in grado di proporre all'A.C. l'esclusione dalla VAS/VIA.

L'Arch. PALLA fa presente come, previo aggiornamento del progetto comunale a tutte le prescrizioni e condizioni impartite dagli Enti/uffici, nel periodo della ripubblicazione della proposta di Variante si potrà anche procedere ad esaminare il progetto del villaggio turistico nella Commissione Edilizia e nella Commissione Paesaggistica.

Per questo motivo, il verbale dell'odierna riunione unitamente ai pareri "unici" di Regione, Città Metropolitana e Comune, oltre al parere dell'Ente di Gestione del Parco del Po e della Collina torinese pervenuto in data odierna, verranno a breve notificati alla Società Abrate Tour.

Dei suddetti pareri, rispettivamente riportanti i seguenti estremi:

- parere unico Regione Piemonte (all. A): prot. n. 11258/15 del 9/04/15 con allegati il parere del Settore regionale Prevenzione del Rischio Idrogeologico prot. n. 7882 del 13/02/15 ed il contributo dell'OTR di VAS prot. n. 10588 del 2/04/15,
- parere unico della Città Metropolitana di Torino (all. B), composto da: Decreto Sindacale n. 28-4170/15 del 19/02/15, Determina di Osservazioni del Dirigente competente prot. n. 8-9630/15 del 9/04/15 con allegato il parere sulla VAS dato dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana prot. n. 1824 del 9/01/15,
- parere unico (Serv. Urbanistica) della Città di Moncalieri (all. C): id. n. 1902147 del 20/02/15,
- parere dell'Ente di Gestione del Parco del Po e della Collina torinese (all. D): D.D. n. 50 del 13/04/2015,

nonché della Deliberazione della Giunta regionale n. 29-1227 del 23/03/2015 (all. E), concernente l'accoglimento della proposta del Comune e del Parco del Po per la ridefinizione del perimetro delle aree contigue "f3", viene data sintetica lettura dei contenuti dispositivi e delle rispettive prescrizioni/condizioni.

L'arch. PALLA poi, ad integrazione del sopracitato parere comunale del Serv. Urbanistica, chiede che il Proponente – in relazione alla DGR n. 29-1227/15 - integri il testo dell'art. 28-13-1ter relativo alla nuova area "Frp3" con un nuovo comma 5° (rinumerando conseguentemente la numerazione successiva), col seguente testo:

"5 Inoltre, il Permesso di Costruire convenzionato dovrà prevedere adeguate misure di compensazione, poste a carico dei proponenti dell'intervento turistico-ricettivo, costituite da opere di rinaturalizzazione con l'impiego esclusivo di specie autoctone, su terreni adiacenti o comunque siti nel territorio limitrofo e ricadenti nei confini dell'area protetta o dell'area contigua. Tali opere (per consistenza e localizzazione) dovranno essere concordate con l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese."

Viene data anche lettura del parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO5 (prot. n. 6554 del 16/02/15, all. F) che, intervenuta nell'ambito della fase di VAS, ha ritenuto si possa disporre l'esclusione della Variante in oggetto dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Competente alla predisposizione di quest'ultimo atto formale di esclusione dalla VAS/VIA è il Settore Gestione Infrastrutture e Servizio Tutela Ambientale del Comune.

Quanto alla condizione imposta da tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza (oltre che dalla Giunta Regionale) affinché il Proponente della Variante adotti (in base ad apposita prescrizione che va inserita nella scheda dell'area normativa) "opportune misure di compensazione e mitigazione ambientale" (o meglio, secondo la DGR: "*congrue ed adeguate opere di rinaturalizzazione con l'impiego esclusivo di specie autoctone, su terreni adiacenti o comunque siti nel territorio limitrofo e ricadenti nei confini dell'area protetta o dell'area contigua... omissis...presi opportuni accordi con l'ente di gestione...e dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette*"), viene stabilito che la "congruità" di tali opere di rinaturalizzazione verrà valutata dall'Ente Parco.

Tra le varie condizioni prescritte nei pareri di cui è data lettura, viene poi ribadita la necessità che venga integrata una nuova cartografia in scala 1:5000 e 1:10.000 estesa all'intero PRGC e rappresentativa – sulla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica - della nuova classe di rischio idrogeologico IIIb1a, nonché la condizione posta dalla Città Metropolitana di Torino affinché la nuova scheda dell'area "Frp3" prescriva in modo vincolante, ai fini della capacità insediativa prevista, la S.U.L. massima di circa mq. 1.893.

Quanto al “suggerimento” degli Enti di eliminare dal progetto gli “specchi d’acqua” (definite in alcuni pareri quali “biopiscine”) stante la considerazione che delle “biopiscine” non sarebbero compatibili con il contesto di riferimento, oltre a rappresentare un possibile fattore di rischio annegamento o di infestazione da insetti e zanzare, la Società Abrate fa presente che tali invasi non rappresentano assolutamente delle “biopiscine”, bensì meri “specchi d’acqua” non balneabili, con una profondità di poche decine di centimetri e sola funzione di laminazione. In ordine alle zanzare, quegli specchi saranno popolati da pesci che ne mangino le larve ed avranno acque correnti. La loro realizzazione avrebbe poi una funzione non balneare, ma naturalistica paragonabile alle “vasche” del Parco del Valentino ed altre realtà limitrofe.

In virtù di queste considerazioni, viene dato atto che il Proponente potrà presentare - quanto prima - al Servizio Tutela Ambientale del Settore Gestione Infrastrutture del Comune di Moncalieri (e p.c. al SUAP) una memoria ben motivata che – anche ai sensi di quanto chiarito nel contributo dell’OTR di VAS – consenta (se del caso) al predetto Servizio comunale di motivare, nell’ambito del provvedimento comunale di esclusione dalla VAS, l’esonero dall’obbligo del Proponente di eliminare quegli specchi d’acqua.

In conclusione di riunione viene stabilito che, fatta salva l’urgenza per il Proponente di presentare quanto prima al Comune la predetta memoria, il SUAP provvederà a notificare alla Società Abrate il verbale dell’odierna riunione ed i contenuti prescrittivi di tutti i pareri pervenuti, dopodiché spetterà alla Ditta produrre al SUAP, nelle forme dovute, sia la documentazione afferente alla Variante urbanistica che quella relativa al progetto architettonico aggiornata ed attualizzata a tutte le suddette condizioni e/o prescrizioni.

Ad avvenuta integrazione, lo SUAP provvederà poi – ai sensi dell’art. 17-bis LUR – alla ripubblicazione di tutta la documentazione aggiornata e “definitiva” unitamente a tutti i pareri acquisiti nell’ambito e/o in funzione dell’odierna Conferenza dei Servizi.

Successivamente a questa ripubblicazione, nel caso siano intervenute osservazioni da parte di soggetti terzi interessati, potrà essere (eventualmente) convocata nuova Conferenza dei Servizi, verrà adottato il provvedimento finale che approverà le determinazioni delle Conferenze dei Servizi e, quindi, sottoposta la proposta di Variante all’approvazione del Consiglio comunale nuovo eletto, nella 1^a seduta utile.

La riunione si chiude alle ore 16.45.



IL RESP. SUAP/FUNZIONARIO VERBALIZZANTE




Dott. FRANCO Riccardo



- allegato Foglio presenze, pareri di Regione, Città Metropolitana, Serv. Urbanistica, Ente Parco, ASL TO5, DGR n. 29-1227/15.

**RIUNIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI SU PROPOSTA DI
 VARIANTE URBANISTICA E CONNESSE PROCEDURE DI VAS/VIA PER
 REALIZZAZIONE DI VILLAGGIO GREENNY ABRATE TOUR IN AREA
 IN FREGIO AL C. SO TRIESTE - MONCALIERI
 LUNEDI' 13/04/2015, H. 15.00 - COMUNE MONCALIERI**

ENTE	NOMINATIVO RAPPRESENTANTI	FIRME
SUAP	ESCAVARO FRANCO	
<u>COMUNE SETT.</u> URBANISTICA	PALLA Nicola BOCCARDO CLAUDIO	 
<u>COMUNE SETTORE</u> GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERV. TUTELA AMBIENTALE	MICHELE AMATO ENRICO MARRONARO	
<u>REGIONE</u> SERV. URBANISTICA	<u>allejoto / orere mudo</u>	/
<u>PROVINCIA</u> SERVIZIO COPIANIFICAZIONE URBANISTICA	<u>allejoto / orere mudo</u>	/
ENTE PARCO DEL PO E COLLINA TORINESE	<u>allejoto / orere</u>	/

<p>SOC. ABRATE TOUR</p>	<p>ABRATE PATRIZIO</p>	
<p>CONSULENTI ABRATE REDA</p>	<p>BEUZZATO GIUSEPPE FILIERI LUCA BENNA ALBERTO</p> <p>B Yunio Jurellis</p> <p>CAACIERE ANDREA</p>	   

Data 14/4/15

Protocollo (*) 11258/2015 9/4/15

Classificazione 11.60.10/B40596

(*) Riportato nei metadati Doqui



Al Sindaco del Comune di
Moncalieri (TO)

OGGETTO: Comune di MONCALIERI

Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi della LR 56/77 e s.m. i. nonché del DPR 160 del 2010.

“Realizzazione di villaggio turistico all’aperto in Corso Trieste, 60 – Moncalieri”.

Parere Unico Regionale

Premesse

Premesso che:

- Con istanza in data 23 ottobre 2014 La Soc. Abrate Tour Srl ha presentato domanda di attivazione del procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione di villaggio turistico all’aperto, in area posta in Comune di Moncalieri, in fregio al corso Trieste, con ingresso al civ. n. 60;
- Il Dirigente Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Moncalieri ha convocato la conferenza di servizi per l’esame del progetto in data 12 gennaio 2015 ai sensi. 17bis della LUR e dell’art. 8 del D.P.R. n.160 del 2010;
- Nel corso della seduta è emersa la necessità di predisporre alcune integrazioni agli elaborati relativi alla variante urbanistica, nonché sono emersi elementi di probabile incompatibilità dell’intervento con il Piano d’area da parte del Settore Regionale Parchi; pertanto è la seduta è stata sospesa in attesa degli approfondimenti richiesti.
- Successivamente in data 9 febbraio 2015 si è tenuta la conclusione della prima seduta della conferenza di servizi per l’esame della documentazione integrativa;

- Nel corso della seduta è stata ribadita l'incompatibilità della Variante proposta con il Piano d'Area, così come evidenziato dall'arch. Roberto Leone del Settore Regionale Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette;
- In data 20 febbraio 2015 si è svolta una riunione tecnica finalizzata all'approfondimento delle criticità ambientali legate alla collocazione dell'intervento in oggetto nell'ambito dell'Area contigua f3 alla Riserva naturale Le Vallere;
- Nel corso della riunione il Comune, vista la natura dei luoghi oggetto di intervento, ha proposto la ripermetrazione dell'area contigua f3 alla Riserva naturale Le Vallere, e conseguentemente ha promosso la relativa procedura di cui alla normativa regionale;
- Con DGR n. 29-1227 del 23.03.2015 è stata approvata la ripermetrazione dell'area contigua f3 alla Riserva naturale Le Vallere; l'area oggetto di intervento è risultata esterna all'area contigua f3 ripermetrata;
- In data 2.04.2015 il Dirigente Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Moncalieri ha convocato la seconda seduta della conferenza di servizi per l'esame del progetto in data 13 aprile 2015 ai sensi 17bis della LUR e dell'art. 8 del D.P.R. n.160 del 2010.

Sulla scorta degli approfondimenti effettuati, sono stati messi a punto e trasmessi gli elaborati elencati nel seguito, relativamente ai quali è formulato il presente parere regionale:

Per la prima riunione della Conferenza sono pervenuti a questi uffici con Prot. n. 63893 del 19 dicembre 2014 i seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Relazione Paesaggistica
- Tav. 1, Stato di fatto 1:5000
- Tav. 2, Stato di fatto 1:2000
- Tav.3, Variante 1:2000
- Tav.4, Variante differenze 1:2000
- Tav. 9 bis
- Tav. 10 bis
- Tav. 11 ter
- Studio preliminare ambientale
- Relazione geologica, geotecnica

Integrati con:

- Relazione illustrativa – integrazioni spontanee 12/2014

Il giorno 9 febbraio 2015 sono stati resi disponibili elaborati integrativi (parte consegnati su supporto informatico e parte disponibili sul sito comunale):

- Relazione Tecnica progetto
- Studio preliminare ambientale
- Relazione illustrativa Variante Abrate – Integrazioni 1/2015
- Abrate campeggio clima acustico
- Relazione geologica di variante

- Relazione di compatibilità idraulica
- Piano di sicurezza idraulico
- Quadro di pericolosità del dissesto idraulico
- Nuova PRGC C 2.1 – 5000
- Nuova PRGC C 2.2 – 5000
- Nuova PRGC C 3.10– 2000
- Nuova PRGC C 3.16 – 2000
- Tav 1V stato di fatto 5000
- Tav 2A conteggi
- Tav 2V stato di fatto 2000
- Tav 3A progetto
- Tav 3V area in variante 2000
- Tav 4V variante differenze 2000
- Tav 5V dense, transizione, libere
- Tav 8A legge 13
- Tav 9A essenze arboree
- Tav 10A superficie drenante

Il giorno 9 marzo 2015 sono stati trasmessi via Posta Elettronica Certificata, prot. n.13252/2015, i seguenti elaborati integrativi:

- DCC n. 71/2015
- Proposta di ripermimetrazione dell'area contigua "f3" della fascia fluviale del po tratto torinese
- Tavola grafica

1. Situazione urbanistica comunale

Il Comune di Moncalieri è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 18–05208 del 5.02.2007. Successivamente sono state approvate numerose varianti parziali.

Il Comune è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico con D.G.R. n. 18–05208 del 5.02.2007.

E' stata inoltre attivata la procedura di Variante con la procedura di cui alla LR 1/07, per la variante relativa alla zona collinare nel 2012.

Sono state definite le aree libere, dense e di transizione ai sensi delle prescrizioni del PTC2, evidenziate su apposito elaborato (Tav. 5V).

2. Aspetti urbanistici e idrogeologici

La proposta di intervento ai sensi dell'art. 17/bis legge Regione Piemonte n° 56 e s.m.i., con contestuale richiesta di variante urbanistica, prevede la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta tesa all'accoglienza di turisti provvisti di mezzi di pernottamento proprio (possessori di caravan, camper), ai sensi della normativa di settore vigente in materia di campeggi. L'area attualmente è parzialmente adibita ad attività di noleggio camper e presenta alcuni edifici oggetto di procedure di sanatoria non concluse positivamente.

La variante propone una riqualificazione del sito di intervento mediante l'inserimento, tra le destinazioni d'uso previste nelle zone di PRGC TR e Fv2*, di area turistico

ricettiva all'aperto. Il progetto prevede l'eliminazione degli edifici privi di regolare titolo abilitativo, nonché la piantumazione di essenze arboree a basso ed alto fusto, la creazione di aree verdi ed aree relax per una superficie di oltre l'80% di tutta la proprietà interessata; strade ed attestamenti veicolari interni, realizzati senza uso di materiale bituminoso.

I fabbricati previsti saranno unicamente un edificio destinato all'accoglienza degli ospiti del campeggio, comprendente Reception – Uffici – Ristorante e Bar ed un fabbricato destinato a servizi igienici. Il primo avrà un'altezza massima di 7,50 mt e sarà sviluppato su di un unico piano con soppalco abitabile. Il secondo sarà ad un solo piano fuori terra.

La prima versione della Variante, presentata durante la prima riunione della Conferenza di Servizi, in data 12.01.2015, prevedeva una perimetrazione più estesa, comprendente un'area, in prossimità di Corso Trieste, che non risultava compresa nel progetto edilizio, pertanto non trasformabile con una procedura di Variante collegata a SUAP.

Gli indici di edificabilità proposti dalla variante erano:

IT = 0,20 mq/mq

IF = 0,30 mq/mq

Sup. Coperta max = 30 % S.F.

Tali indici sono stati ritenuti sovradimensionati se rapportati all'estensione dell'area ed ai vincoli che gravano su di essa (classe IIIb1 di pericolosità geomorfologica, prossimità con l'Area protetta delle Vallere) e ne è stata richiesta una riduzione.

In seguito ai lavori della conferenza (composta anche di un incontro tecnico tenutosi in data 20 febbraio 2015) è stata quindi operata una ripermetrazione dell'area oggetto di variante, con lo stralcio della porzione non compresa nel progetto edilizio ed i parametri urbanistici sono stati ridotti.

In seguito alle richieste di modifica sono stati forniti gli elaborati definitivi ed aggiornati, che prevedono il perimetro della variante coincidente con quello del progetto edilizio (si veda tavola 3A progetto e tavola 4V variante differenze 2000).

La versione del progetto dopo il confronto all'interno della conferenza risulta localizzato su di un'area di 15.778 mq di estensione.

Inoltre, vista la situazione di rischio esistente in mancanza dell'argine previsto si sono condivisi i seguenti parametri urbanistici:

IT = 0,12 mq/mq

IF = 0,15 mq/mq

Sup. Coperta max = 25 % S.F.

H.Max = 7,50 mt (2 p.f.t.)

La capacità edificatori risulta essere suddivisa ulteriormente in due componenti :

- 1) 947 mq di sul per l'area FV2* pari a un indice Territoriale di 0.06 mq/mq
- 2) la restante parte residua pari a 0.06 mq/mq per l'area Tr (area di atterraggio già prevista dal PRGC vigente)

In particolare la variante riguarda l'introduzione di una nuova area urbanistica (e relativa scheda d'area) **Frp3** "Aree comprese nel PTO regionale per attrezzature turistico-ricettive all'aperto di carattere privato", per consentire l'attuazione del progetto. Infatti l'attuale classificazione dell'area è "Aree di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po - FV 2*- Area da attuare con l'intervento previsto per la zona TR a fronte di C.so Trieste con formazione di verde e di parcheggi" e non prevede la destinazione d'uso turistico-ricettiva all'aperto.

La nuova scheda di piano prevede, la destinazione d'uso: "*Complessi ricettivi turistici all'aperto ai sensi della LR 54 del 31.08.1979.*".

La modifica della destinazione d'uso e la conseguente realizzazione del progetto sono subordinate all'attuazione di opportune misure di compensazione e mitigazione, così come previsto dalla DGR n. 29-1227 del 23.03.2015, pertanto si richiede di integrare in tal senso la scheda d'area.

Per quanto riguarda la normativa **acustica**, all'interno dello "studio preliminare ambientale", è stato evidenziata la compatibilità dell'intervento nell'ambito della classificazione acustica esistente, approvata con DCC n. 143 del 21.12.2006.

Per quanto riguarda gli **aspetti idrogeologici** è stato trasmesso dalla Direzione Opere Pubbliche, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, il parere favorevole prot. 7882/2015 A18.130 in data 13 febbraio 2014. Tale parere evidenzia la compatibilità dell'intervento proposto a condizione che siano recepite le prescrizioni evidenziate ai punti 1-2-3-4-5 del citato parere, che si allega alla presente relazione e ne costituisce parte integrante.

Vista le problematiche che si sono verificate relative alla trasmissione degli elaborati digitali, si richiede che venga fornita a questa Regione una copia completa definitiva firmata digitalmente prima della conclusione della conferenza di servizi.

3. **Aspetti paesaggistici ed ambientali della variante**

E' stato predisposto dall'Amministrazione comunale l'elaborato di Verifica di assoggettabilità alla VAS, che propone l'esclusione dalla procedura di valutazione, ai sensi della DGR n.12-8931 del 9.6.2008. Lo studio presentato è stato quindi analizzato dall'Organo Tecnico Regionale per la VAS, il quale ha ritenuto, in applicazione della DGR 12-8931, che non sia necessario assoggettare la variante a Valutazione ambientale strategica (cfr. Contributo Organo Tecnico Regionale per la VAS trasmesso in allegato al presente parere, prot. n. 10588/da16020 del 2.04.2015) a condizione che vengano recepite integralmente le misure di mitigazione e compensazione riportate nella DGR. n. 29 - 1227 del 23.03.2015, relativa alla modifica del confine dell'area contigua della fascia fluviale del Po nel Comune di Moncalieri. All'interno di tale nota, che si richiama e a cui si rimanda integralmente, sono evidenziate, inoltre, alcune osservazioni metodologiche alle quali ci si dovrà attenere per l'approvazione della variante urbanistica.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto sopra evidenziato si ritiene, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, che la proposta di variante dello Strumento Urbanistico vigente relativa all'intervento in esame, redatta sulla base degli elaborati definitivi trasmessi alla Regione Piemonte, sia assentibile a condizione che siano recepite le modifiche indicate nei precedenti paragrafi.

Ai fini dell'approvazione della variante si ricorda che gli elaborati tecnici dovranno essere pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entro i successivi 15 giorni potranno essere presentate osservazioni. La conferenza provvederà poi a valutare le osservazioni, previo assenso della Regione, esprimendosi entro i successivi 30 giorni.

Il funzionario: arch. Elisabetta Matta

Il Dirigente del Settore Progettazione, Assistenza,
Copianificazione Area Metropolitana
arch. Jacopo CHIARA
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- Contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la Vas, prot. n. 10588/DA1620 del 2.04.2015
- Parere della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Settore Prevenzione Territoriale del rischio geologico prot. n. 7882/2015 A18.130 in data 13 febbraio 2014.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania
rischigeologici.to-cr-no-ub@regione.piemonte.it
rischigeologici.to@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo n.

7882

/A18.130 (*)

del 13/02/14

Classificazione: 11.60.10/SIRGEN20

Fascicolo: 692/2015C

(*) riportato nei metadati Doqui

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione
Area metropolitana
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO

E, p.c. Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica
Settore Pianificazione difesa del suolo, Difesa
assetto idrogeologico e Dighe
Via Petrarca, 44
10126 TORINO

Riferimento nota Città di Moncalieri prot. n. 6099 del 02/02/2015 (prot. ingresso n. 5763 del 03/02/2015 - DQ 39469/C)

OGGETTO: ABRATE TOUR SRL. Procedimento di SUAP per variante urbanistica semplificata ex art. 17 bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C.so Trieste 60.
Trasmissione parere unico.

In riferimento a quanto in oggetto, vengono di seguito evidenziate le considerazioni di competenza sulla documentazione geologica trasmessa dal SUAP di Moncalieri.

In ottemperanza ai disposti della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417, relativa agli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica, stante le problematiche di natura idraulica legate al reticolo idrografico principale, il Settore scrivente ha richiesto al Settore Difesa del suolo il contributo di competenza, pervenuto in data 14/01/2015.

Si evidenzia che il presente parere è da intendersi quale parere unico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica che riassume quindi anche il contributo espresso in merito dal citato Settore regionale Difesa del suolo, agli atti del Settore scrivente.

È stata esaminata la documentazione di seguito riportata, ponendo particolare attenzione agli aspetti geologici ed idraulici.

- Relazione illustrativa (aggiornamento febbraio 2015).
- Relazione geologico – tecnica a firma del dott. geol. Filieri e del dott. geol. Benna (aggiornamento gennaio 2015).
- Relazione di compatibilità idraulica a firma dell'ing. Visconti e dell'ing. Gattiglia (aggiornamento settembre 2014).
- Piano di sicurezza idraulico a firma dell'ing. Visconti e dell'ing. Gattiglia (aggiornamento gennaio 2015).
- Estratto delle norme tecniche di attuazione (nuovo art. 28-13-1ter Frp3) aggiornato al febbraio 2015.
- Tavola "Quadro della pericolosità per dissesto idraulico" (aggiornamento gennaio 2015).

Dall'esame della documentazione prodotta emerge che da un punto di vista idrogeologico l'area oggetto di variante interessa zone in classe IIIa e IIIb1 di pericolosità geomorfologica del P.R.G.C. vigente del Comune di Moncalieri, potenzialmente esondabili in assenza di un'adeguata protezione arginale, come peraltro dimostrato dall'evento alluvionale dell'ottobre 2000.

La variante in esame propone la riclassificazione dell'area in esame in una sottoclasse di sintesi della pericolosità geomorfologica indicata come IIIb1a, alla quale è associata una specifica normativa che, tenuto conto delle valutazioni idrauliche condotte in sito, consente di effettuare alcuni interventi sull'area di proprietà prima della realizzazione delle opere di difesa idraulica, peraltro prossime alla realizzazione, subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni.

Il progetto proposto prevede la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, non fisse e pertanto non rilevanti ai fini della computazione del carico antropico ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 "Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica". Il potenziale carico antropico che si genererà sull'area in assenza delle arginature sarà, infatti, determinato dalla presenza di camper o tende, agevolmente removibili con apposite procedure di evacuazione.

Inoltre, l'edificio in progetto adibito a reception/ristorazione è impostato su strutture che garantiscono una minima interferenza con la piena in caso di esondazione ed è caratterizzato da una quota del piano di calpestio superiore a quella del livello di piena atteso per un tempo di ritorno duecentennale (Tr200).

Tali tipologie di interventi appaiono compatibili con i fenomeni di piena del Fiume Po che consentono l'attivazione di idonee procedure di emergenza ed evacuazione dato che i fenomeni di inondazione sono caratterizzati da un tempo di preallarme congruo (non inferiore a 24-48 ore), tale da consentire la completa messa in sicurezza dell'area, anche mediante evacuazione delle piazzole. Per la struttura in esame è previsto a tal proposito uno specifico piano di sicurezza idraulico che dovrà essere inserito nel Piano di Protezione Civile comunale.

Sulla scorta del progetto predisposto e per quanto di competenza si ritiene condivisibile la proposta di variante in esame, subordinatamente all'osservanza delle indicazioni di seguito riportate.


1. La scheda Frp3 contenuta nell'art. 28-13-1ter delle NTA (aggiornamento febbraio 2015):

- ⇒ dovrà essere modificata eliminando il richiamo alla necessità di acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della L.R. 56/77 in quanto non necessaria;
 - ⇒ dovrà essere corretta laddove al punto 7, primo trattino, parla di "...piana Tr200..." al posto di "...piena Tr200...";
 - ⇒ riferendosi nello specifico alla classe IIIb1a, dovrà essere corretta all'ultimo paragrafo del punto 7 laddove fa generico riferimento alla "...classe di rischio IIIb1..." al posto di "...classe di rischio IIIb1a...";
 - ⇒ dovrà essere modificata laddove al punto 7, 4 trattino, parla di "...nelle presenti norme..." al posto di "...nelle norme contenute nella relazione geologico tecnica...";
 - ⇒ dovrà essere integrata allegando lo stralcio cartografico dell'area con la nuova classificazione di sintesi (IIIb1a).
2. Nella Fascia A del PAI non potrà essere previsto alcun tipo di intervento incompatibile con le Norme di Attuazione del PAI stesso.
 3. Stante la situazione di potenziale inondazione dell'area in assenza degli interventi di mitigazione della pericolosità, valuti l'Amministrazione comunale l'opportunità di far sottoscrivere al proponente un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
 4. Considerata la situazione di potenziale inondazione dell'area in assenza degli interventi di mitigazione della pericolosità, non si ritiene opportuno utilizzare l'area per finalità di protezione civile.
 5. Rilevato che per l'area in esame la normativa relativa alla sottoclasse proposta (IIIb1a) prevede già un doppio regime normativo (assenza/presenza opere di mitigazione della pericolosità), si evidenzia che non risulta necessaria alcuna futura variante urbanistica volta alla riclassificazione dell'area.

Il Dirigente del Settore
Dott. Geol. Ferruccio Forlati
(firmato digitalmente)

Il funzionario referente
Dott. Geol. Paolo Tonanzi
Tel. 011 4325254
e-mail: paolo.tonanzi@regione.piemonte.it

Paolo Tonanzi





Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
territorio-ambiente@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi

Prot. int. n. 7882/10588 /DA16020 del 02/06/15
Classificazione 11.90.PROVTO/220/2014 A/6

Al Settore Progettazione,
Assistenza, Copianificazione
Provincia di Torino

SEDE

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica - FASE di VERIFICA

Dir. 2001/42/CE – D.Lgs n. 152/2006–D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008
Comune di Moncalieri (TO) – Procedimento di SUAP per la Variante semplificata (art. 17bis) al PRGC per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto – ABRATE TOUR

CONTRIBUTO DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE DI VAS

Con riferimento alla fase di VERIFICA della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a seguito dell'istruttoria condotta concordemente tra il *Settore Valutazione di Piani e Programmi* ed il *Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*,

si trasmette il contributo relativo alla procedura di VAS in oggetto, da valutarsi ai fini della formulazione del parere unitario della Regione, nell'ambito dei lavori della seconda seduta della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto.

Il contributo, da consegnare al Comune quale parte integrante del citato parere unitario, contiene indicazioni che dovranno essere oggetto di valutazione ai fini del provvedimento dell'Organo Tecnico comunale di VAS.

Premessa

La presente relazione rappresenta il contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la formulazione del parere regionale in merito alla Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale della Variante in argomento, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni indicate dalla DGR 12-8931 del 09.06.2008 (D.G.R. VAS).

La DGR sopra richiamata ha individuato l'autorità preposta alla VAS, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimersi sulla compatibilità ambientale della variante di Piano nell'Amministrazione preposta alla sua approvazione.

C.so Bolzano, 44
10122 Torino
Tel. 011.4321448
Fax 011.4325870



L'Amministrazione comunale risulta quindi essere l'autorità competente in materia di VAS nel caso della Variante in esame e la Regione partecipa come soggetto ambientale da consultare nell'ambito del procedimento integrato di formazione e valutazione della variante urbanistica.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità consultata per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R.n.40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Valutazione di Piani e Programmi e dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate - Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale - della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

Il contributo è stato elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione interessati (aria, acque, rifiuti...) ed in particolare ricomprende il parere rilasciato dal competente Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette in merito ai possibili effetti sull'area contigua dell'area protetta "Le Vallere".

Obiettivo della variante

L'obiettivo è riconvertire l'attuale attività di noleggio dei camper in una struttura di campeggio a carattere turistico ricettivo, che viene proposta con la presentazione della variante semplificata al PRGC del comune di Moncalieri.

Contestualmente alla presentazione della variante è stato redatto il progetto della struttura per la realizzazione del campeggio costituito da uno spazio attrezzato per il ricovero dei camper, un'area campeggio per tende, edifici al servizio dell'area turistico ricettiva e aree a verde.

L'area oggetto di variante all'atto della presentazione dell'istanza risultava interna alla zona normativa "FV2" (aree preminentemente destinate a parco pubblico di livello urbano ed interurbano comprese nel PTO regionale), destinazione che non consentiva l'insediamento di attività turistico ricettive.

Con DGR n. 29 – 1227 del 23.03.2015 si è provveduto alla modifica del confine dell'area contigua della fascia fluviale del Po nel Comune di Moncalieri (TO).

Aspetti ambientali

Dall'analisi delle variazioni di destinazione d'uso previste dalla variante semplificata al Piano in esame emergono attenzioni ambientali significative legate alle caratteristiche dell'area che risulta sottoposta a vincoli territoriali ed ambientali ed in particolare:

- all'area territorio di protezione esterna al Parco delle Vallere;
- al Torrente Sangone con distanza inferiore ai 150 m.;
- alla fascia B di progetto e fascia C del PAI;
- alle classe IIIB1 e IIIa;
- alla vicinanza del fiume Po.

Coerenza Esterna

L'analisi di coerenza esterna espletata nello "Studio Preliminare Ambientale – ottobre 2014", negli elaborati presentati, è stata condotta sull'ambito di paesaggio a cui la Variante in esame si riferisce, aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dalla sopraccitata DGR n. 29 – 1227 del 23.03.2015.

Aree Protette – Siti della Rete Natura 2000

Con riferimento alle Aree protette regionali ed ai Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare al Parco delle Vallere, a seguito del mutato regime pianificatorio a cui fa riferimento l'area oggetto di variante semplificata si ritiene evidenziare l'esigenza di rappresentare, nell'ambito del procedimento di SUAP, la necessità di dare attuazione alle misure di mitigazione e di compensazione nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla citata DGR n. 29 – 1227 del 23.03.2015.

Viabilità

Il comune di Torino ha individuato una zona di trasformazione urbana denominata ZUT 16.30, riguardante la trasformazione dell'area del Palazzo del Lavoro e contestuale viabilità sul comune di Moncalieri (C.so Trieste fino al ponte sul Sangone).

A tal proposito si ritiene necessario che l'intervento relativo alla realizzazione del campeggio ed opere connesse tengano conto dell'incremento del traffico (inquinamento acustico e atmosferico) dovuto anche alla sovrapposizione di sinergie con la zona in trasformazione sopra riportata.

Considerazioni Conclusive

Analizzati i contenuti della Variante proposta e la documentazione trasmessa, alla luce della DGR n. 29 – 1227 del 23.03.2015, con la quale si è provveduto alla modifica del confine dell'area contigua della fascia fluviale del Po nel Comune di Moncalieri (TO), ferma restando la competenza comunale in materia di VAS in relazione ai disposti della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.08, non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti da svolgere nell'ambito delle procedure di VAS a condizione che vengano recepite integralmente le misure di mitigazione e compensazione riportate nella stessa DGR.

In ottemperanza alle indicazioni della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008, si ricorda che, l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento di verifica di VAS con un provvedimento che motivi adeguatamente la decisione presa.

Nel provvedimento devono essere indicati i dati del procedimento di VAS e richiamati i contributi acquisiti, nonché le motivazioni che hanno portato alla decisione e le eventuali indicazioni e/o prescrizioni indicate dai soggetti consultati. Il provvedimento deve essere pubblicato, reso consultabile e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Il Direttore
(ing. Stefano RIGATELLI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

I Referenti:

arch. Mario Longhin 
arch. Alessandro Mastella 

DGN 2P-1227 del 23/03/2015

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che all'art. 6 stabilisce l'istituzione delle Aree contigue, "finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette", fra cui l'Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese;

considerato che, ai sensi del sopra citato art. 6, la modifica dei confini delle Aree contigue è disposta dalla Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta e sentita la competente commissione consiliare;

visto l'art. 26, comma 12 della sopra citata l.r. 19/2009, ai sensi del quale è fatto salvo ed esplicita tutti i suoi effetti, anche nelle Aree contigue, il Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 del 8 marzo 1995 e la relativa variante conseguente agli ampliamenti disposti dalla l.r. 65/1995, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 243 -17401 del 30 maggio 2002;

considerato che il Piano d'Area, ai sensi del citato art. 26 della l.r. 19/2009, ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

vista la nota dell'Assessore alle aree protette n. 299/UdC/PME in data 19 dicembre 2013, con la quale è stato richiesto ai Comuni interessati dalle Aree contigue della fascia fluviale del Po – tratto torinese e tratto vercellese-alessandrino, nonché agli Enti di gestione delle aree protette relative ai medesimi tratti fluviali, di valutare - se ritenuto necessario - la rispondenza dei confini delle Aree contigue rispetto alle finalità di tutela ambientale indicate dalla l.r. 19/2009, proponendo eventuali rettifiche o modifiche dei confini stessi, in ampliamento o in riduzione, anche sulla base di specifiche esigenze locali;

preso atto che nella medesima nota si ribadiva la necessità di una valutazione congiunta, presupposto di base per l'ottenimento dell'intesa di cui all'art. 6 della citata l.r. 19/2009 e per l'avvio della procedura di cui al comma 2 ter del medesimo articolo;

considerato che una parte del territorio del Comune di Moncalieri è interessato dalla Riserva naturale Le Vallere e dall'Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese "f3", così come definite dalla l.r. 19/2009, disciplinate dal sopra citato Piano d'Area;

considerato che, nell'ambito di un procedimento di SUAP e contestuale verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata proposta dal Comune di Moncalieri una Variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17 bis l.r. 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di un villaggio turistico all'aperto in Corso Trieste 60 – proprietà Abrate Tour S.r.l., localizzato su una porzione di territorio compresa nell'Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese e classificata dal Piano d'Area quale Zona "T" di trasformazione;

preso atto che, con le modifiche inviate dal proponente dopo la prima conferenza dei servizi del 12 gennaio 2015, la superficie territoriale oggetto della variante è stata ridotta a 15.778 mq e corrisponde ad un'area interessata attualmente da un impianto attrezzato con giochi gonfiabili per bambini di recente insediamento, da alcuni fabbricati e da aree verdi;

tenuto conto che la maggior parte dei fabbricati esistenti nell'area risultano realizzati senza titolo edilizio;

considerato che la Variante prevede la ridestinazione dell'area interessata a villaggio turistico-ricettivo all'aperto di carattere privato, comprendente uno spazio per ricovero e sosta camper con tettoie aperte, un'area campeggio per tende, un edificio al servizio della struttura turistico-ricettiva con ristorante, un blocco servizi igienici, aree verdi attrezzate e specchi d'acqua artificiali con funzione di "biopiscina";

rilevato che nel corso della verifica di assoggettabilità alla VAS è emerso che sia la Variante semplificata in oggetto, sia gli interventi edilizi ad essa conseguenti, non sono compatibili con la disciplina stabilita dal Piano d'Area vigente, con riferimento principalmente ai seguenti aspetti e considerazioni:

- 1) il combinato disposto degli artt. 2.7. e 2.8. delle Norme di Attuazione del Piano d'Area stabilisce che gli interventi di trasformazione nelle zone T devono essere coerenti con le schede progettuali e relativi schemi grafici, nonché con quanto stabilito nella tabella riepilogativa di cui all'art. 2.8.;
- 2) ai sensi del citato art. 2.8. e relativa tabella riepilogativa, nelle Zone T localizzate entro la fascia di pertinenza fluviale la modalità d'intervento M4.3 "rinnovi e ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche" non è consentita per le attività riconducibili all'uso U4.3 "residenze temporanee ed attività turistico-ricettive", come si configura l'intervento proposto;
- 3) nello schema grafico n. 9 la zona in oggetto è classificata come Area da rinaturalizzare mediante la ricostituzione di bosco e arbusteto, con l'esclusione quindi delle attività turistico-ricettive;
- 4) il villaggio turistico proposto non è equiparabile alla tipologia di campeggio turistico prevista in altre schede progettuali del Piano d'Area.

considerato inoltre che non risulta ammissibile il ricorso alla procedura di applicazione della variante non sostanziale di cui all'art. 4.1. comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, non ricorrendo le condizioni stabilite alle lettere b), c), d) dell'articolo stesso;

preso atto che il Comune di Moncalieri, facendo seguito alla citata nota regionale del 19 dicembre 2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 5 marzo 2015 ha approvato di proporre alla Regione Piemonte la modificazione del confine dell'Area contigua "f3", stralciando le porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina, come meglio rappresentate nella planimetria allegata alla deliberazione;

considerato che le motivazioni espresse dal Comune di Moncalieri nella suddetta deliberazione della Giunta Comunale fanno riferimento principalmente alle caratteristiche dell'ambito territoriale interessato, contraddistinto da un contesto urbano fortemente antropizzato ed urbanizzato, con destinazioni d'uso eterogenee e, per quanto riguarda la fascia a Nord, con presenza di fabbricati realizzati senza titolo edilizio;

preso atto che il Comune di Moncalieri, secondo quanto emerge dalla suddetta deliberazione, ritiene, nell'ambito territoriale interessato, "inattuabili i principi ispiratori delle aree contigue volte alla tutela ambientale, rinaturalizzazione ed alla biodiversità";

appreso inoltre che il Comune di Moncalieri, secondo quanto emerge dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale, ritiene che la realizzazione del complesso ricettivo all'aperto previsto dalla Variante semplificata al P.R.G.C. costituisca "...obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di garantire e promuovere sul territorio moncalierese una struttura ricettiva all'aperto funzionale agli eventi connessi a Torino Capitale dello Sport 2015, all'Ostensione della Sindone e ad Expo 2015, di forte richiamo turistico";

dato atto che lo stralcio dall'Area contigua delle porzioni di territorio oggetto di richiesta da parte del Comune, con il venir meno della applicabilità del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, consentirebbe inoltre di proseguire con l'iter di approvazione della Variante semplificata al P.R.G.C.;

rilevato che nella porzione Nord dell'Area contigua di cui il Comune propone il completo stralcio, a fronte della evidente e diffusa perdita di naturalità complessiva, è ancora presente, in corrispondenza del confine della Riserva naturale Le Vallere, un'ampia fascia di territorio con caratteristiche di semi-naturalità, utilizzata in parte a fini agricoli ed in parte boscata, che risulta opportuno mantenere nell'ambito dell'Area contigua, in modo tale da "...garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini dell'area protetta", come stabilito all'art. 6 della citata l.r. 19/2009;

ritenuto pertanto opportuno accogliere soltanto parzialmente la proposta di stralcio dell'Area contigua avanzata dal Comune di Moncalieri, mantenendo una fascia classificata come Area contigua ai confini della Riserva naturale Le Vallere, ridefinendo quindi il confine dell'Area contigua stessa quale risulta dalla planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

ritenuto inoltre opportuno, ai fini della massima mitigazione dell'impatto del progetto, escludere dall'intervento turistico-ricettivo previsto dalla Variante semplificata, la realizzazione degli specchi d'acqua artificiali con funzione di "biopiscina", dato atto che tali installazioni risultano del tutto estranee al contesto naturale dell'ambito territoriale delle Vallere, evitando così anche eventuali problemi sanitari a carico degli utenti dell'area protetta a causa del probabile aumento della presenza di zanzare, confermando altresì, in una logica di ottimale inserimento naturalistico e paesaggistico, che l'intervento turistico-ricettivo in parola dovrà essere adeguatamente mitigato da opportune opere a verde con l'esclusivo impiego di specie autoctone;

ritenuto inoltre opportuno prevedere, a fronte della mancata attuazione degli interventi di rinaturalizzazione previsti dal Piano d'Area nella porzione di Area contigua di cui si propone lo stralcio, adeguate misure di compensazione da porre a carico dei proponenti dell'intervento turistico-ricettivo, le quali dovranno essere necessariamente costituite dalla realizzazione di congrue ed adeguate opere di rinaturalizzazione con l'impiego esclusivo di specie autoctone, su terreni adiacenti o comunque siti nel territorio limitrofo e ricadenti nei confini dell'area protetta o dell'area contigua. A tal fine dovranno essere presi opportuni accordi con l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, finalizzati alla localizzazione e definizione progettuale degli interventi, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

considerato che la l.r. 19/2009 all'art. 6 prevede che ai fini dell'attivazione della procedura di modifica dei confini delle Aree contigue venga raggiunta nel merito l'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, l'Amministrazione regionale ha fornito all'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese la cartografia qui allegata, contenente la proposta di modifica dei confini dell'Area contigua, redatta identificando i nuovi confini a seguito delle valutazioni sopra descritte;

preso atto che l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, con Decreto Commissariale n. 17 del 11 marzo 2015, che modifica ed integra il Decreto Commissariale n. 14 del 6 marzo 2015, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del confine dell'Area contigua inviata dall'Amministrazione regionale, ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19/2009, condividendo anche la necessità delle opere mitigative e compensative su descritte;

considerato che lo stralcio della porzione di Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, come risulta dal confine indicato sulla planimetria allegata alla presente deliberazione, tenuto conto del grado di antropizzazione dell'area interessata, non comporta una perdita sotto l'aspetto conservazionistico e naturalistico, stabilita comunque la necessità che siano messe in atto le misure di mitigazione e compensazione sopra descritte;

ritenuto opportuno accogliere parzialmente, ai sensi dell'art. 6 della citata l.r. 19/2009, la proposta avanzata dal Comune di Moncalieri di modifica dell'Area contigua della Fascia fluviale del

Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, di cui alla cartografia elencata al n. 89) dell'allegato A della stessa legge regionale, stralciando dall'Area contigua parte delle porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina;

sentita la competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, che si è espressa con parere favorevole in data 19-03-2015;

la Giunta Regionale, con voti unanimi resi ai sensi di legge,

d e l i b e r a

-di prendere atto della proposta del Comune di Moncalieri e del parere dell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, espressi con i provvedimenti citati in premessa ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dal comma 1 dell'art. 6 della l.r. 19/2009, nonché del parere favorevole espresso in data 19-03-2015 dalla competente Commissione del Consiglio regionale del Piemonte in merito alla proposta di modifica del confine dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, in Comune di Moncalieri (TO), di cui alla cartografia elencata al n. 89) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risultante dall'elaborato grafico allegato (scala 1:25.000), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di approvare, alla luce delle considerazioni espresse in premessa e visto il raggiungimento dell'intesa prevista ai sensi dell'art. 6 della l.r. 19/2009, la modifica del confine dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, individuata con la sigla f3, in Comune di Moncalieri (TO) di cui alla cartografia elencata al n. 89) dell'allegato A della l.r. 19/2009, come risulta dall'elaborato grafico allegato (scala 1:25.000), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di stabilire l'esigenza di dare attuazione alle misure di mitigazione e compensazione descritte in premessa, per il tramite di un loro opportuno e necessario recepimento nell'ambito delle procedure di competenza comunale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 28 - 4170/2015

Oggetto: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. - D.P.R. 160/2010 E ART. 17 BIS L.R. 56/77 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Moncalieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000, successivamente modificato con la Variante strutturale 15 di adeguamento al P.A.I. e relativa variante "in itinere", approvate con D.G.R. n. 18-5208 del 05/02/2007;
- ha approvato, ventuno Varianti parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 130/2007 del 30/11/2007 il documento programmatico per la redazione della Variante Strutturale sull'area "ex Pozzo Gros Monti", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n° n. 80/2008 del 29/05/2008 il documento programmatico finalizzato alla redazione di una Variante strutturale del vigente P.R.G.C. per l'individuazione di aree destinate al deposito e/o rimessaggio all'aperto di autoarticolati ed al deposito e/o esposizione, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 108/2012 del 20/07/2012 il Documento Programmatico comprensivo della Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., della Variante strutturale al vigente P.R.G.C. per la valorizzazione della collina moncalierese, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ha avviato le procedure per l'adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina R.I.R. di cui al D.Lgs. 334/1999 e al vigente PTC2, mediante tavoli tecnici per la condivisione dell'elaborato R.I.R., svoltisi in data 26.03.2013, 11.04.2013 e 17.12.2013;
- lo Sportello Unico per le Imprese della Città di Moncalieri, su istanza del proponente "Abrate Tour s.r.l.", con provvedimento in data 19/12/2014, ha convocato una Conferenza dei Servizi svoltasi il 12/01/2015 e il 09/02/2015, ai sensi del quarto comma dell'art. 17 bis

della L.R. 56/77 s.m.i., nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, finalizzata all'adozione di una Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Moncalieri, relativo alla realizzazione di un villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60. La documentazione di Variante è stata trasmessa alla Città metropolitana in forma telematica (pervenuta il 19/12/2014 e integrata il 12/01/2015 e il 09/02/2015), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento; (*Prat. 17bis_010/2014*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 56.115 abitanti nel 1971, 64.035 abitanti nel 1981, 59.700 abitanti nel 1991, 53.120 abitanti nel 2001 e 55.875 nel 2011; il trend demografico indica un'iniziale crescita dal 1971 al 1981, seguita da un graduale calo nel decennio 1991-2001, cui è seguito un aumento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 4.753 ettari, dei quali 3.057 ettari in zona pianeggiante e 1.696 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 3.038 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 63,9% del territorio comunale), 1.197 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 25° e 518 ettari con pendenze superiori ai 25°; la "Capacità d'uso dei suoli" indica che 1.949 ettari appartengono alla *Classe I^* (di cui ha 741 a destinazione diversa da quella agricola) e 851 ettari alla *Classe II^* (di cui ha 378 a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 434 ettari di aree boscate (pari a circa il 9% del territorio comunale);
- è compreso nell'Ambito 3 di approfondimento sovracomunale della "*Area Metropolitana Torinese - Sud-Est*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- polarità e gerarchie territoriali: è compreso tra i "*Centri medi*" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese;
- sistema produttivo: è compreso nel vasto ambito produttivo dell'*Area Metropolitana*

Torinese;

- programmazione commerciale: è classificato "Comune Polo" dell'Area di programmazione commerciale di Torino;
- è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 come "Centro storico di media rilevanza regionale";
- fa parte del Patto Territoriale Torino Sud (insieme ad altri 22 Comuni e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - linea ferroviaria, compresa nel sistema del Servizio Ferroviario Metropolitano FM1-FM4, con la presenza di una stazione;
 - centro di interscambio in progetto;
 - tangenziale e autostrada A6;
 - la SR 020 del Colle di Tenda (ex S.S. n. 20), la SSP 393 di Villastellone, la SP n. 29 del Colle di Cadibona (ex S.S. n. 29), la S.P. n. 125 di Revigliasco, n. 126 di Santa Brigida, n. 144 di Santa Maria, n. 174 di Borgaretto;
- l'assetto idrogeologico del territorio è determinato:
 - dal Fiume Po, dai Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena, nonché dai Rii Tepice e Valle Sauglio, dal Canale della Ficca e del Rio di Pallera; lungo i relativi corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. L.vo n. 42/2004 in conformità dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - i dati sul dissesto indicano che 55 ettari del territorio comunale sono interessati da movimenti gravitativi: di cui 22 ettari da frane attive areali e 33 ettari da frane quiescenti;
 - dal "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, che evidenzia la presenza di areali delle frane attive nel territorio del Comune di Moncalieri;
 - è compreso con altri 19 Comuni nell'ambito omogeneo "Sud 5" ai fini delle attività di studio dell'apposito Gruppo di Lavoro, per la conoscenza del quadro delle criticità idrogeologiche, previste dal PTC2;
- tutela ambientale:
 - il Progetto Territoriale Operativo del Po ed il Piano d'area;
 - l'Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po denominata "Lanca di Santa Maria" e confluenza del Po-Banna e Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10017;

- l'area attrezzata "*Le Vallere*" dell'estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;
- una vasta porzione del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "*Galassini*" ed una porzione al vincolo ex lege 1497/1939 (ora D. Lgs. n. 42/2004);
- il PPR adottato con D.G.R. 4 agosto 2009, n. 53-11975 annovera tra i siti Unesco il *Castello di Moncalieri*;

dato atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Moncalieri di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione di un villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60 promossa da "*Abrate Tour s.r.l.*", lo Sportello Unico per le Imprese di Moncalieri:

- ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS con apposito "*Rende Noto*" in data 19/11/2014;
- ha convocato in data 19/12/2014 la prima seduta della Conferenza dei Servizi che si è svolta il 12/01/2015;
- ha convocato in data 03/02/2015 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi che si è svolta il 09/02/2015;

evidenziato che:

- nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 12/01/2015 è stato deciso all'unanimità degli Enti ai sensi del citato art. 17 bis L.R. 56/77, tra cui il rappresentante della Città metropolitana, di ritenere procedibile la proposta avanzata da "*Abrate Tour s.r.l.*" che comporta Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Moncalieri;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 09/02/2015 è stata illustrata una versione progettuale e della Variante scaturita dagli esiti della prima seduta, sono stati acquisiti e illustrati i pareri di competenza, nonché quelli consultivi pervenuti in merito alla procedura VAS e sull'intervento in progetto, rinviando ad una successiva seduta la formale acquisizione di tutti i pareri, compreso quello di competenza della Città metropolitana;

dato altresì atto che il Comune di Moncalieri nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 09/02/2015 ha prodotto un elaborato illustrativo da cui risulta che le aree interessate dalla Variante sono classificate "*di transizione*", ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dagli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi svoltesi in data 12/01/2015 e 09/02/2015, nonché dagli elaborati tecnici trasmessi, finalizzati alla realizzazione di un villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60;

rilevato che, nello specifico, la proposta di Variante al vigente P.R.G.C., prevede i seguenti contenuti:

- l'area, della superficie territoriale di circa mq 16.000, è localizzata in prossimità dell'Area Attrezzata Regionale del Parco delle Vallere ed è attualmente occupata da attività di "vendita e noleggio camper";
- la classificazione del Piano vigente è "*Zona normativa FV2* (Aree preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e interurbano comprese nel P.T.O Regionale)*": tale destinazione non consente l'insediamento di attività turistico ricettive;
- la proposta di Variante è finalizzata al conseguimento della compatibilità urbanistica di un campeggio in progetto con caratteristiche innovative (tipo "*Greenmy*") mediante la riclassificazione dell'area FV2* in "*Frp3 – Area compresa nel PTO regionale per attrezzature turistico-ricettive all'aperto di carattere privato*";
- parametri urbanistici: Indice Territoriale IT = 0,12 mq/mq; Indice Fondiario IF 0,15; superficie coperta max 25% della superficie fondiaria; altezza max mt 7,50; S.U.L. pari a circa mq 1.893;
- la realizzazione dell'intervento è subordinato al rispetto delle seguenti previsioni attuative: demolizione dei manufatti esistenti e la loro regolarizzazione edilizia; compatibilità dell'intervento in termini di rischio idraulico ed idrogeologico; piena accessibilità al Parco delle Vallere; realizzazione dell'argine; realizzazione della viabilità e del sistema del traffico; corretto inserimento paesaggistico; assoggettamento all'uso pubblico delle aree destinate a servizi pubblici ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77;
- alla proposta di Variante sono allegati:
 - la documentazione di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante;
 - la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;
 - la documentazione in linea geologica e idrogeologica;
 - la relazione paesaggistica;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana di Torino prot. n. 1824/lb8 del 09/01/2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

vista la deliberazione del Consiglio metropolitano del 30/10/2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12/10/2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

visto l'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che "*il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto*";

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- "*il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46*" della citata legge n. 56/2014;
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia*";
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano* ;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: "*la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico*";

dato atto che la Città metropolitana ha partecipato ai lavori delle Conferenze dei Servizi rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 3-549 del 19/01/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

evidenziato che, in relazione alle prescrizioni delle N.d.A. del PTC2, il presente giudizio di compatibilità si fonda sui seguenti elementi di valutazione:

- gli immobili interessati dalla Variante sono localizzati in "*Aree di transizione*" (art. 16 N.d.A. PTC2), come definite dalle "*Linee guida*" (Allegato 5 al PTC2);
- la riqualificazione dell'area, previa riconversione dell'attività esistente in attrezzature ricettive all'aperto, persegue un indubbio interesse generale che si concreta mediante uno sviluppo economico fondato su criteri di programmazione e di sostenibilità ambientale, con positive ricadute occupazionali (40 addetti circa);
- l'attuazione dell'intervento costituisce un primo importante tassello per il recupero ambientale di una porzione di tessuto urbano formato da elementi incoerenti con le limitrofe aree del Parco delle Vallere;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del comma 4 articolo 17/bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, in merito al progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, esaminato nelle sedute della Conferenza dei Servizi svoltesi in data 12/01/2015 e 09/02/2015, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto allo Sportello Unico per le Imprese della Città di Moncalieri e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19.02.2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(on. Piero Fassino)

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 8-9630/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. - D.P.R. 160/2010 E ART. 17 BIS L.R. 56/77 - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente di Moncalieri, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., integrato con la Verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS (ai sensi del D.Lgs. 152/2006), presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Moncalieri, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 s.m.i.;
(Prat. 17bis_010/2014);

dato atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. di Moncalieri di cui al quarto comma dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, per la realizzazione di un villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60 promossa da "Abrate Tour s.r.l.", lo Sportello Unico per le Imprese di Moncalieri:

- ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS con apposito "Rende Noto" in data 19/11/2014;
- ha convocato in data 19/12/2014 la prima seduta della Conferenza dei Servizi che si è svolta il 12/01/2015;
- ha convocato in data 03/02/2015 la seconda seduta della Conferenza dei Servizi che si è svolta il 09/02/2015;

evidenziato che:

- nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 12/01/2015 è stato deciso all'unanimità degli Enti ai sensi del citato art. 17 bis L.R. 56/77, tra cui il rappresentante della Città metropolitana, di ritenere procedibile la proposta avanzata da "Abrate Tour s.r.l." che comporta Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Moncalieri;
- nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 09/02/2015 è stata illustrata una versione progettuale e della Variante scaturita dagli esiti della prima seduta, sono stati

acquisiti e illustrati i pareri di competenza, nonché quelli consultivi pervenuti in merito alla procedura VAS e sull'intervento in progetto, rinviando ad una successiva seduta la formale acquisizione di tutti i pareri, compreso quello di competenza della Città metropolitana;

dato altresì atto che il Comune di Moncalieri nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi il 09/02/2015 ha prodotto un elaborato illustrativo da cui risulta che le aree interessate dalla Variante sono classificate "*di transizione*", ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dagli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi svoltesi in data 12/01/2015 e 09/02/2015, nonché dagli elaborati tecnici trasmessi, finalizzati alla realizzazione di un villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60;

rilevato che, nello specifico, la proposta di Variante al vigente P.R.G.C., prevede i seguenti contenuti:

- l'area, della superficie territoriale di circa mq 16.000, è localizzata in prossimità dell'Area Attrezzata Regionale del Parco delle Vallere ed è attualmente occupata da attività di "vendita e noleggio camper";
- la classificazione del Piano vigente è "*Zona normativa FV2* (Aree preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e interurbano comprese nel P.T.O Regionale)*"; tale destinazione non consente l'insediamento di attività turistico ricettive;
- la proposta di Variante è finalizzata al conseguimento della compatibilità urbanistica di un campeggio in progetto con caratteristiche innovative (tipo "*Greenny*") mediante la riclassificazione dell'area FV2* in "*Frp3 – Area compresa nel PTO regionale per attrezzature turistico-ricettive all'aperto di carattere privato*";
- parametri urbanistici: Indice Territoriale IT = 0,12 mq/mq; Indice Fondiario IF 0,15; superficie coperta max 25% della superficie fondiaria; altezza max mt 7,50; S.U.L. pari a circa mq 1.893;
- la realizzazione dell'intervento è subordinato al rispetto delle seguenti previsioni attuative: demolizione dei manufatti esistenti e la loro regolarizzazione edilizia; compatibilità dell'intervento in termini di rischio idraulico ed idrogeologico; piena accessibilità al Parco delle Vallere; realizzazione dell'argine; realizzazione della viabilità e del sistema del traffico; corretto inserimento paesaggistico; assoggettamento all'uso pubblico delle aree destinate a servizi pubblici ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77;
- alla proposta di Variante sono allegati:
 - la documentazione di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante;
 - la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;
 - la documentazione in linea geologica e idrogeologica;
 - la relazione paesaggistica;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana di Torino prot. n. 1824/lb8 del 09/01/2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

preso atto che su istanza del Comune di Moncalieri, con D.G.R. n. 29-1227 del 23 marzo 2015, approvata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/2009 s.m.i., è stato modificato il confine dell'area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese, interessata dalla proposta di Variante semplificata in oggetto, previo il rispetto di alcune prescrizioni che dovranno essere tenute in considerazione nella fase di approvazione della connessa citata Variante;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17/bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto della Provincia;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino prot. n. 28-4170/2015 del 19 febbraio 2015;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 4 art. 17/bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. di Moncalieri, per la realizzazione di un villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60 promossa da "*Abrate Tour s.r.l.*", le seguenti **osservazioni**:
 - a) fermo restando che l'intervento proposto costituisce un primo importante tassello di una più ampia riqualificazione del tessuto esistente, in considerazione dell'intervenuta modifica del perimetro delle aree contigue (D.G.R. n. 12-1227 del 23/03/2015 citata in premessa), le prescrizioni della Variante dovranno essere adeguate alle condizioni e valutazioni ivi contenute, in termini di mitigazioni ambientali e corretto inserimento paesaggistico dell'intervento nella sua globalità;

- b) per quanto attiene ai caratteri insediativi e alle funzioni previste:
- b1) di ritenere vincolante, ai fini della capacità insediativa prevista, la quantità di S.U.L. definita, pari a circa mq 1.893;
 - b2) ai fini della piena conferma della sostenibilità dell'intervento proposto, le destinazioni complementari (attività di ristorazione e pubblici esercizi) previste a servizio del villaggio turistico in progetto, non potranno assumere carattere di prevalenza o di piena autonomia gestionale rispetto all'attività principale (strutture ricettive, campeggio; rimessaggio camper): il rilievo è motivato dall'esigenza di mitigare i flussi di persone e gli accessi veicolari all'area di intervento, onde garantirne una migliore condizione di fruibilità;
- c) le previsioni attuative dovranno garantire con adeguata normativa la funzione primaria della piena fruizione e accessibilità delle aree comprese nel "Parco Le Vallere", poste a E dell'ambito interessato verso il fiume Po; si suggerisce, in sede gestionale, di individuare adeguate soluzioni al fine di conseguire la necessaria integrazione tra le funzioni svolte all'interno del villaggio turistico con le attività di carattere pubblico e di svago promosse dal "Parco Le Vallere";
- d) i contenuti prescrittivi della Variante dovranno tenere in considerazione l'allegato parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città metropolitana di Torino prot. n. 1824/lb8 del 09/01/2015, formulato ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante semplificata in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** la presente determinazione allo Sportello Unico della Città di Moncalieri e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 09 aprile 2015

per Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale
e Copianificazione Urbanistica
Il Direttore d'Area
(Arch. Paolo Foietta)
(firmato in originale)

Prot. n. 1824 /lb8

Torino, 09/01/2015

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Comune di Moncalieri
Sportello Unico per le imprese
Via Santa Croce 12/A
10024 Moncalieri

e p.c.

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Abrate Tour srl. Procedimento di SUAP per Variante urbanistica semplificata ex. art. 17 bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto nel Comune di Moncalieri
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS
Parere ai sensi della L.116/14, art.15

Contenuti della variante


L'area oggetto di variante ha un'estensione catastale di circa 19000 mq, è ubicata lungo corso Trieste in Moncalieri ed attualmente ospita la ditta Abrate s.r.l., che opera nel settore "vendita e noleggio camper".

Dal punto di vista urbanistico, l'area è collocata all'interno della zona normativa FV2* (*Aree preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e interurbano comprese nel P.T.O Regionale*), destinazione che non consente l'insediamento di attività turistico ricettive. La proposta di Variante è avanzata con la finalità di offrire una compatibilità urbanistica del camping in progetto rispetto al Piano Regolatore vigente e propone una riclassificazione dell'area FV2* in Frp3 - Area compresa nel PTO regionale per attrezzature turistico-ricettive all'aperto di carattere privato.

L'area è inserita nelle aree normate dal Piano d'area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del fiume PO come zona "T" di trasformazione orientata per la fascia che confina con corso Trieste. Le zone T all'art. 2.3 delle norme generali vengono così definite: zone di trasformazione orientata, caratterizzate da rilevanti alterazioni antropiche dell'assetto naturale, suscettibili

di essere recuperate con coordinati interventi trasformativi, per la ricomposizione ambientale, il reinserimento paesistico, l'insediamento di attrezzature e servizi per la fruizione sociale della fascia fluviale. Nello specifico le modalità e le condizioni degli interventi trasformativi sono precisati e definiti dalla scheda progettuale n. 9 e relativo schema grafico del PdA stesso.

Area di intervento



Procedure

L'intervento in esame è sottoposto al:

- procedimento di VAS : procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 bis della LR n. 56/77 e smi, e ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- procedimento di VIA: automatica procedura di "pre-screening" per i progetti cosiddetti "sotto-soglia" della LR n. 40/98 e smi, a fronte dell'entrata in vigore della L.116/14, art.15 che elimina le soglie dimensionali per valutare l'assoggettamento o meno a VIA dei progetti

elencati agli appositi allegati B1, B2 e B3 della LR n. 40/98; in questo caso in merito alla previsione di una struttura turistica recettiva all'aperto, poiché rientrante nell'allegato B2 di competenza della Provincia, categoria n. 47 "aree attrezzate a campeggio e caravaning a carattere permanente, con superficie superiore a 5 ettari oppure con capacità superiore a 300 posti-roulotte o camper" della LRn. 40/98 e smi.

PARERE

Considerato che la Città metropolitana di Torino partecipa:

- alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- alla procedura di "pre screening" di VIA, quale Autorità Competente in materia di VIA, ai sensi dell'allegato B2 n. 47 della LR n 40/98.

Esaminata la documentazione progettuale agli atti di questo servizio (Vostra nota prot. n. 57126 del 17/11/2014 e successiva prot. n. 63893 del 19/11/2014) che prevede la realizzazione di:

- uno spazio attrezzato per il ricovero e la sosta dei camper. Posto nella sezione centrale dell'ambito di intervento, costituisce il nucleo centrale del progetto. L'area, della superficie di circa 16.000 m², potrà ospitare fino a 47 camper in stalli attrezzati ed organizzati, collocati in un contesto ad alta valenza paesaggistica, con impianti arborei e arbustivi su base prativa. Verranno realizzate superfici permeabili e non verrà fatto uso di asfalto o materiale bituminoso in genere;
- un'area campeggio open-air per tende. Collocata nel settore est dell'area, nei pressi del tracciato del futuro argine e verso il margine alberato del viale Hortocampus con percorribilità pedonale interna, sarà dotata dei necessari servizi accessori e di un parcheggio dedicato. Verranno realizzate superfici permeabili e non verrà fatto uso di asfalto o materiale bituminoso in genere;
- edifici al servizio della struttura turistico-ricettiva. Collocato sul margine inferiore dell'area, in fregio all'attuale parcheggio lungo C.so Trieste (che sarà riqualificato), potranno ospitare oltre alla reception, spazi destinati alla ristorazione, allo svago e al tempo libero al servizio degli ospiti del campeggio e non. L'edificio costituirà il fronte urbano dell'area verso C.so Trieste ed è

pertanto oggetto di un'attenta progettazione architettonica. Tra questo e il nucleo centrale destinato alla presenza dei camper sarà realizzata un'area verde prativa di libera fruizione per gli ospiti. Nello specifico il fabbricato destinato a reception ed area ristorazione ed il fabbricato destinato a servizi igienici saranno in legno con ampie superfici vetrate. Anche al loro interno sono previste pavimentazioni lignee e la struttura sarà del tipo misto legno e ferro. La copertura viene prevista in scandole di legno, i serramenti rispondono ai requisiti vigenti. La progettazione energetica dell'edificio e pertanto il suo Attestato di Prestazione Energetica prevede la sua classificazione in Classe A+.

- un'area verde con aree giochi attrezzate che potrà ospitare funzioni al servizio degli ospiti, ma essere anche liberamente fruibile al pubblico secondo modalità e criteri da definire con l'amministrazione comunale.

Il Progetto prevede l'insediamento di

- 230 occupanti le strutture del campeggio
- 150 occupanti la struttura della ristorazione.

Visto che le aree oggetto di intervento sono soggette ai seguenti vincoli territoriali - ambientali:

- "territorio di protezione esterna del Parco delle Vallere" - Vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del Decreto Legislativo 42/2004 l'art. 142 (*comma 1 lettera f*) Aree tutelate per legge (recepite dalla Legge Galasso L.431/85);
- "distanza inferiore ai 150 m dal corso d'acqua Torrente Sangone" vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lettera "c" della Legge 8 agosto 1985 (Galasso) n. 431;
- l'area risulta problematica dal punto di vista geomorfologico: classi di rischio IIIb1 e IIIa;
- fascia B di progetto e Fascia C del P.A.I.;
- pericolosità elevata EbA e molto elevata EeA per i dissesti legati alla dinamica fluviale.

Considerato che il presente parere non esprime considerazioni in relazione a tali vincoli territoriali - ambientali, rimandando tali valutazioni agli Enti competenti.

Valutato che il progetto di cui trattasi per consentire la realizzazione di un campeggio è di limitate dimensioni e si inserisce in un ambito nel quale non sono attesi impatti ambientali significativi;

Si ritiene in merito:

- alla **procedura di VAS**, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, che gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la **Variante in oggetto NON debba essere assoggettata alle successive fasi di Valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**
- alla **procedura di "pre screening" di VIA**, in attuazione dei disposti dell'art. 15 L. 116/14, **il progetto NON debba essere sottoposto alla fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/98 e smi.**

Si reputa tuttavia opportuno evidenziare in questa sede che si ritiene utile vengano effettuati - al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte progettuali operate, degli interventi previsti ed il raggiungimento di elevati livelli di qualità ambientale - adeguati approfondimenti in merito ai seguenti aspetti:

Impatto acustico

- presa visione della documentazione presentata e delle integrazioni sul rumore (nostro prot. 199882 del 19/12/2014) e secondo la quale risulta di maggior impatto il rumore indotto delle infrastrutture stradali attualmente presenti verso i futuri utilizzatori del campeggio; si ritiene che debba essere effettuata, al fine di garantire una adeguata qualità ambientale ai fruitori del campeggio, una attenta valutazione dei livelli sonori attesi o in base alla quale definire la necessità o meno di interventi di mitigazione e/o protezione, con particolare riferimento al clima acustico determinato da corso Trieste e dall'autostrada ATIVA in sopraelevata.

Viabilità

- approfondire i collegamenti alla viabilità esistente e prevedere intersezioni in grado di smaltire il traffico in ingresso/uscita dal campeggio in completa sicurezza e senza creare intralcio al flusso veicolare attualmente già gravante su corso Trieste, previo parere dell'ente gestore dell'infrastruttura stradale;

- siano rispettate tutte le norme di legge che tutelano la fascia di rispetto stradale per la viabilità di corso Trieste e dell'autostrada TO-SV.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

- si sottolinea l'esigenza di salvaguardare l'ambito fluviale, il cui valore naturalistico-ambientale e fruitivo è ampiamente riconosciuto a livello di pianificazione territoriale (ad es. Contratto di Fiume del Torrente Sangone, Area Contigua della fascia fluviale del Po – Tratto torinese, Corridoio di connessione ecologica secondo il PTC2), garantendo la coerenza con indirizzi ed obiettivi dei relativi strumenti ed evitando di produrre l'impermeabilizzazione dei terreni in fregio all'alveo. Considerata la situazione attuale dell'area in adiacenza al parco delle Vallere e sulla sponda sinistra del fiume PO, si valuta positivamente la realizzazione della pista ciclabile (Tavola n.10) in coerenza con gli indirizzi del PTC2 (programma delle piste ciclabili 2009) e si chiede di prevedere intorno ad essa aree verdi con valenza fruitiva-naturalistica e di utilizzare a questo scopo specie arboree ed arbustive di tipo autoctono;
- il progetto propone un'importante area verde nella porzione centrale del campeggio con la previsione di uno specchio d'acqua e la messa a dimora di esemplari arborei all'interno. Si suggerisce di approfondire la progettazione di tale area verde con valenza naturalistica e in particolare di valutarne lo slittamento verso ovest lungo l'arteria stradale, in modo da realizzare un maggiore filtro rispetto gli impatti (acustico, atmosferico, polveri ecc) generati dalla infrastruttura stradale sui futuri utenti del campeggio;
- qualora per la realizzazione degli specchi d'acqua artificiali si rendesse necessario il prelievo di acque superficiali o sotterranee, anche temporaneo, per le fattispecie di cui al DPCR n. 10/R del 29 luglio 2003 e s.m.i. dovrà essere richiesta apposita concessione o domanda di attingimento presso gli uffici provinciali competenti ai sensi D.Lgs. 152/1999;
- mantenere permeabile la maggior superficie possibile delle nuove aree attraverso la riduzione delle superfici asfaltate e/o utilizzo di pavimentazioni permeabili;
- in fase di messa a dimora di specie vegetali siano utilizzate esclusivamente specie arboree e arbustive autoctone;
- sia tutelata la vegetazione esistente compatibilmente con le opere da realizzarsi.

Suolo

- sia perseguita la riduzione della produzione dei rifiuti, oltre che favorita la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche, sia da parte dei gestori delle attività turistico-commerciali che da parte degli utenti, dotando la struttura di apposite isole ecologiche, e prevedendo convenzioni con gli operatori specializzati preposti alla raccolta, trasporto e recupero delle frazioni differenziate;
- qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque civili in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso gli uffici provinciali competenti ai sensi D.Lgs. 152/1999.

Distinti saluti.

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -



Aree protette
Po e Collina Torinese

CITTA' DI MONCALIERI	
N°	20.843
Arr. II	13 APR. 2015
SPUNIC N°	12.9/14
Cat.	Class. Peso

Moncalieri, 13/04/2015
Protocollo n. 933

Alla Città di Moncalieri
Sportello Unico per le Imprese
Via Santa Croce 12/A
10024 Moncalieri (TO)

Email: Riccardo_Franco@comune.moncalieri.to.it

PEC: sportello.unico@cert.comune.moncalieri.to.it

Oggetto: Comune di Moncalieri. Variante urbanistica semplificata art. 17 bis L.R. 56/77 per realizzazione villaggio turistico all'aperto. Parere. Trasmissione determinazione dirigenziale n. 50/2015.

In allegato alla presente si trasmette copia della determinazione dirigenziale con la quale questo Ente ha espresso il proprio parere in merito al procedimento SUAP in oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ippolito Ostellino



Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese
Sede legale e operativa - Corso Trieste 98, 10024 Moncalieri (TO) - tel. 0039 011 64880, fax 0039 011 643218
Sede operativa - Via Alessandria 2, 10090 Castagneto Po (TO) - tel. e fax 0039 011 912462
C.F. e P. IVA 06398410016
e-mail Ente: info.parcopotorinese@inrete.it - PEC parcopocollina.to@pec.it
www.parchipocollina.to.it - www.collinapo.it

P.P. EMAIL R.R.R. R.R. FAX MANO PRES GEN AMMI TECH PROM VIGIL Class. 5.4

Trasm_det_dir_50-2015_Moncalieri_variante_urbanistica_semplificata.doc



Aree protette
Po e Collina Torinese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 050 del 13/04/2015 cod. C.01.02

OGGETTO: Comune di Moncalieri. Variante urbanistica semplificata art. 17 bis L.R. 56/77 per realizzazione villaggio turistico all'aperto. Parere.

Visto ufficio istruttore:

- Direzione
- Area attività Pianificazione e riqualificazione ambientale
- Area attività Amministrativa e Bilancio
- Area Affari generali e personale
- Area attività comunicazione e promozione
- Area attività Vigilanza e controllo territoriale

Determinazione:

- di impegno di spesa
- senza impegno di spesa
- di accertamento di entrata
- di prenotazione di impegno di spesa

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.12 della L.R.21.7.92 n.36.

Imp. n. del cap. anno €

Il Funzionario incaricato

Ente di gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese

sede legale e operativa - Corso Trieste 98, 10024 Moncalieri TO - tel 0039 01164880, fax 0039 011 643218

sede operativa - Via Alessandria 2, 10090 Castagneto Po TO - tel. e fax 0039 011 912462

c.f. e p.IVA 06398410016

email Ente : info.parcopotorinese@inrete.it, PEC parcopocollina.to@pec.it -

www.parchipocollina.po.it - www.collinapo.it

registrazione archivio atti n. 50 del 13/4/15

Oggetto: Comune di Moncalieri. Variante urbanistica semplificata art. 17 bis L.R. 56/77 per realizzazione villaggio turistico all'aperto. Parere.

Vista la convocazione del Comune di Moncalieri Sportello unico per le imprese prot. 18655 del 02/04/2015 (prot. ricevimento 882/03.04.15) per la seconda seduta della conferenza dei servizi relativa al procedimento SUAP di variante urbanistica semplificata ex art. 17 della L.R. 56/1977 per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60.

Considerato che il Comune di Moncalieri con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05/03/2015 ha formulato una proposta di ripermimetrazione dell'area contigua F3 della fascia fluviale del Po tratto torinese.

Vista la legge regionale 29/06/2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", in particolare l'art. 6 comma 2 ter, ai sensi del quale la modifica dei confini delle aree contigue è effettuata con deliberazione della Giunta Regionale, a seguito di intesa fra la Regione e l'Ente di gestione dell'area protetta.

Ritenuto pertanto necessario esprimere un parere in merito al procedimento di variante urbanistica, che tenga conto delle valutazioni congiunte effettuate fra Ente Parco e Settore aree naturali protette della Regione Piemonte.

Visti i decreti del Commissario Straordinario n. 14 del 06/03/2015 e n. 17 del 11/03/2015, con i quali sono state espresse le valutazioni in merito alla proposta di modificazione dei confini dell'area contigua.

Rilevato che, in particolare con il decreto n. 17 del 11/03/2015, a seguito di valutazione congiunta con il Settore aree naturali protette della Regione Piemonte, è stato espresso un accoglimento parziale della suddetta proposta avanzata dal Comune di Moncalieri, di modifica dell'area contigua individuata con la sigla F3, di cui alla cartografia elencata al n. 89 dell'allegato A della L.R. 19/2009, stralciando dall'Area contigua parte delle porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina, adottando la ripermimetrazione dell'area contigua così come proposta dall'amministrazione regionale e identificata nell'allegato planimetrico al decreto n. 17 sopra richiamato, che viene altresì allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Rilevato altresì che, con il medesimo decreto n. 17 del 11/03/2015, è stato valutato, ai fini della mitigazione dell'impatto del progetto, di escludere dall'intervento turistico-ricettivo, previsto dalla Variante semplificata, la realizzazione degli specchi d'acqua artificiali con funzione di "biopiscina", confermando, in una logica di ottimale inserimento naturalistico e paesaggistico, che l'intervento turistico-ricettivo stesso dovrà essere adeguatamente mitigato da opportune opere a verde con l'esclusivo impiego di specie autoctone.

Rilevato inoltre che il decreto sopra richiamato ha stabilito di prevedere, a fronte della mancata attuazione degli interventi di rinaturalizzazione previsti dal Piano d'Area nella porzione di Area contigua di cui si propone lo stralcio, adeguate misure di compensazione da porre anche a carico dei proponenti dell'intervento turistico-ricettivo, le quali dovranno essere costituite dalla realizzazione di opere di rinaturalizzazione con l'impiego esclusivo di specie autoctone, su terreni adiacenti o comunque siti nel territorio limitrofo e ricadenti nei confini dell'area protetta o dell'area contigua. A tal fine dovranno essere presi opportuni accordi con l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, finalizzati alla definizione

progettuale degli interventi, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

Ritenuto pertanto di esprimere, ai fini della conclusione del procedimento di variante urbanistica semplificata, un parere di accoglimento parziale della proposta del Comune di Moncalieri, sulla base delle specificazioni sopra descritte.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D. lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

Vista la L.R. n. 23 del 28.07.2008;

Vista la L.R. 07/01;

Vista la L.R. 19/2009;


DETERMINA

1. Di esprimere, in merito al procedimento SUAP di variante urbanistica semplificata ex art. 17 della L.R. 56/1977 per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in C.so Trieste 60, un parere di accoglimento parziale di modifica dell'area contigua individuata con la sigla F3, di cui alla cartografia elencata al n. 89 dell'allegato A della L.R. 19/2009, stralciando dall'Area contigua parte delle porzioni di territorio poste ad Est di Corso Trieste, dal confine con la Cascina Vallere fino al Ponte Vecchio sul fiume Po e, a seguire verso Sud, le aree poste in sponda sinistra del fiume Po delimitate dalla Piazza del Fieno e dal Largo Pastrengo ed a Sud dal Rio Madonnina, sulla base della ripermetrazione dell'area contigua così come identificata nell'allegato planimetrico allegato quale parte integrante della presente determinazione, già allegato al decreto del commissario n. 17 del 11/03/2015.
2. Di stabilire che il suddetto parere è altresì integrato dalle seguenti richieste:
 - escludere dall'intervento turistico-ricettivo, previsto dalla Variante semplificata, la realizzazione degli specchi d'acqua artificiali con funzione di "biopiscina", confermando, in una logica di ottimale inserimento naturalistico e paesaggistico, che l'intervento turistico-ricettivo stesso dovrà essere adeguatamente mitigato da opportune opere a verde con l'esclusivo impiego di specie autoctone;
 - prevedere, a fronte della mancata attuazione degli interventi di rinaturalizzazione previsti dal Piano d'Area nella porzione di Area contigua di cui si propone lo stralcio, adeguate misure di compensazione da porre anche a carico dei proponenti dell'intervento turistico-ricettivo, le quali dovranno essere costituite dalla realizzazione di opere di rinaturalizzazione con l'impiego esclusivo di specie autoctone, su terreni adiacenti o comunque siti nel territorio limitrofo e ricadenti nei confini dell'area protetta o dell'area contigua. A tal fine dovranno essere presi opportuni accordi con l'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, finalizzati alla definizione progettuale degli interventi, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Data 13/04/2015...

Il Dirigente responsabile
(dr. Ippolito Ostellino)





Allegato cartografico DC n. 17 del 11.3.2015

Legenda tematica

	Confine		Aree contigue e Zone Naturali di Salvaguardia
	Parco Naturale a gestione regionale		Riserva Speciale a gestione regionale
	Parco Naturale a gestione provinciale		
	Riserva Naturale a gestione regionale		
	Riserva Naturale a gestione provinciale		
	Riserva Naturale a gestione locale		

- Riserve naturali a gestione regionale**
- c7 Riserva naturale della confluenza del Mulino
 - c8 Riserva naturale della confluenza del Mulino
 - c9 Riserva naturale della Lancia di Santa Marta e della confluenza del Ranno
 - c10 Riserva naturale del Mesino e dell'Isola Bembola
 - c11 Riserva naturale dell'Oasi del Po misto
 - c12 Riserva naturale del Molinello
 - c13 Riserva naturale Le Vallone e Colletto
 - c14 Riserva naturale dell'Orco e del Malone
 - c15 Riserva naturale della confluenza della Nova Ranza
 - c16 Riserva naturale del Mulino Vecchio
 - c17 Riserva naturale dell'Isola di Riano
 - c18 Riserva naturale di Pan del Re
 - c19 Riserva naturale di Pesenti
 - c20 Riserva naturale di S. Giacomo
 - c21 Riserva naturale Fonti di S. Giacomo
 - c22 Riserva naturale Fonti di S. Giacomo
 - c23 Riserva naturale della confluenza del Brusca
 - c24 Riserva naturale della confluenza del Po
 - c25 Riserva naturale della confluenza del Po
 - c26 Riserva naturale di Ghisa Grande
 - c27 Riserva naturale della confluenza del Sesto e del Giano e delle Garza di Vitezza
 - c28 Riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato
 - c29 Riserva naturale del Rio Montanaro
 - c30 Riserva naturale della confluenza del Tanaro
 - c31 Riserva naturale di Castagnolo Scivola
 - c32 Riserva naturale di Isola Santa Anna

- Area contigue**
- c5 Area contigue della fascia fluviale del Po-tratto torinese
 - c6 Area contigue della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alexandrino
 - c9 Area contigue della fascia fluviale del Po-tratto conese





A.S.L. T05

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Castagnola, Moncalieri e Nichelino

S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Sede Distrettuale di Nichelino

via San Francesco d'Assisi 35 10042 NICHELINO

tel. 011.6806.873 fax 011. 0589876

e-mail: sisp.nichemonca@aslto5.piemonte.it

sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Sede Legale - Piazza Silvio Pellico, 1 - 10023 Chieri (To) - tel. 011.94291 - C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n° 6554

OR SSTT

C. SPONIC ID 190/212

C. URBANISTICA

C. VVUU

C. TOTAMBIB

Chieri, 16/2/2015

Al Dirigente del Settore

Gestione Infrastrutture

e Servizi Ambientali

Comune di

10024 Moncalieri (TO)

Oggetto: variante urbanistica semplificata ex art. 17-bis L.R. 56/77- C.so Trieste, 60 - Moncalieri
procedimento di verifica di V.A.S. (Vs prot. n. 58567 del 24/11/2014)

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione pervenuta, che prevede la realizzazione di un complesso ricettivo all'aperto con spazi attrezzati per tende, camper ed edifici a servizio dell'attività turistica-ricettiva, questa Struttura esprime le seguenti considerazioni:


- In merito al rischio idrogeologico che caratterizza l'area di insediamento delle tende e dei camper in assenza dell'argine previsto, si rinvia agli Enti competenti ogni valutazione in merito. Dal punto di vista sanitario la situazione presenta comunque degli elementi di potenziale pericolo, anche se la storia recente dei campeggi in Piemonte mostra come il rischio per la salute e la vita umana sia più grave in aree montano-torrentizie piuttosto che in pianura (ARPA 2003). Pur non avendo informazioni più recenti, e quindi più sensibili alle variazioni climatiche dell'ultimo periodo, sembra che l'evacuazione tempestiva del sito possa garantire la salute dei residenti temporanei. Nelle more della costruzione dell'argine, ritenuto comunque di prioritaria importanza per la tutela della salute umana, si chiede pertanto che il campeggio sia tutelato, soprattutto nelle sue componenti a terra (piazzuole di sosta), da un proprio Piano di Evacuazione inserito nei Piani di Protezione Civile di Moncalieri.
- Anche la situazione di viabilità in ingresso/uscita verso e dalla struttura ricettiva suscita perplessità, non essendo stato chiarito, né dalla documentazione prodotta, né in sede di Conferenza, quale sia il progetto del proponente in merito. Si raccomanda, comunque, che siano messi in atto tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di incidente stradale sia per la circolazione su corso Trieste sia per i clienti della struttura, ponendo particolare attenzione agli utenti deboli della strada (pedoni anziani e bambini, ciclisti)
- La documentazione fa cenno alla possibile realizzazione di "Biopiscine" all'interno dell'area di campeggio, che potrebbero rappresentare un rischio per la salute umana, sia in termini di coltura di insetti fastidiosi/nocivi, sia per il rischio di cadute in acqua di bambini. In merito alla

loro concreta fattibilità, questo Servizio si riserva di effettuare ogni valutazione in presenza di dati tecnici più specifici che dovranno essere presentati a corredo del progetto architettonico finalizzato al Permesso di Costruire.

- Lo scarico delle acque luride deve avvenire in condutture fognarie di portata sufficientemente ampia, proporzionale al carico antropico previsto; l'ampliamento della capacità attuale deve essere preso in considerazione.

Alla luce di quanto sopra e sottolineando che sono escluse dal presente parere le valutazioni circa le costruende opere edilizie, che saranno espresse, per quanto di competenza, nelle successive fasi tecnico procedurali del progetto architettonico, questo Servizio ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla fase di VAS.

Distinti saluti,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Gelormino".

Elena Gelormino
Dirigente medico
SCISP ASL TO5



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Pianificazione Urbanistica
Servizio Urbanistica
Tel. 011/6401415 - fax 011/6401292

20 FEB. 2015

Prot. n. 1902167
A /PAR. URB./2015

del _____

Al Servizio SUAP
SEDE

OGGETTO: Procedimento di variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis della L.U.R. presentata dalle soc. Abrate Tour srl in data 23/10/2014. Parere

Vista l'integrazione spontanea inviata con nota del 02/02/2015 prot. 6012, integrativa/sostitutiva della precedente documentazione esaminata.

Visti i precedenti pareri del 23/04/2014 id. 1824068 e del 12/01/2015 id. 1889863 con i quali sono state formulate prescrizioni per la redazione della proposta di variante urbanistica.

Premesso nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, sarà verificata:

- la rispondenza dell'intervento al P.R.G.C. come modificato con la presente variante;
- la funzionalità delle opere di urbanizzazione proposte, definiti/concertati gli aspetti convenzionali e gli interventi previa acquisizione degli atti di assenso, nulla osta non acquisiti nell'ambito del presente procedimento;
- la conformità delle opere ricadenti nella fascia di rispetto stradale di 60 m. dall'autostrada (art. 31 e 35 delle N.T.A. del P.R.G.C.);
- le soluzioni tecniche volte a garantire l'attuabilità delle porzioni escluse dalla proposta ricadenti in parte nella fascia di rispetto stradale;
- gli aspetti di cui al punto n. 8 del parere urbanistico del 23/04/2014 id. 1824068, in particolare si richiama la necessità di documentare la legittimità dello stato dei luoghi alla data di presentazione dell'istanza del titolo abilitante ai sensi e nei termini dell'art. 9 punto 6 delle N.T.A. del P.R.G.C., (cfr. tav 1A "presunti illeciti edilizi").

Senza entrare nel merito della documentazione finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo, avente esclusivamente carattere documentale della proposta d'immediata attuazione e con un utilizzo parziale degli indici edificatori della nuova area normativa, che sarà esaminata dal Servizio competente in ottemperanza alle modifiche apportate allo strumento urbanistico generale con la presente proposta di variante.

Esaminata la documentazione trasmessa di variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77, si evidenzia che:

- 1) Dovrà essere verificato ed esplicitato nell'ambito della CdS con gli Enti territoriali preposti la compatibilità dell'attività in progetto rispetto alle attività "tempo libero e sport" previste dallo schema illustrativo n. 9 del Piano d'Area;
- 2) La modifica del P.R.G.C. vigente finalizzata a consentire la realizzazione di un complesso ricettivo all'aperto ex L.R. 54/79 e s.m.i., previo studio di compatibilità dell'intervento con lo

stato di dissesto e la contestuale facoltà di sviluppare in sito una quota parte del previgente indice di edificabilità, (ricadente in fascia B – esterna al centro abitato) in applicazione al combinato disposto dell'art. 30, punto 3 lett. c e dell'art. 39 punto 4 delle N.T.A. del P.A.I. è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli Enti competenti in materia nell'ambito della C.d.S;

- 3) Con la variante urbanistica n. 15 al P.R.G.C. di adeguamento al PAI, sono state inserite delle disposizioni più restrittive delle Norme Tecniche di attuazione del PAI (art. 14 lett. F) e N) delle N.T.A. del P.R.G.C.) che non consentono l'edificabilità delle aree ricadenti in classe IIIb1 e in fascia PAI "B" se non a seguito della realizzazione e collaudo dell'opera di riassetto idrogeologico individuata al n. 9 nel crono programma della variante medesima. Le modifiche al P.R.G.C. di seguito elencate, attinenti l'assetto idrogeologico e le limitazioni derivanti ad usi ed interventi derivanti dalla Relazione di compatibilità idraulica del complesso ricettivo all'aperto, redatta ai sensi dell'art. 30, punto 3 lett. c. delle N.T.A. del P.A.I., sono subordinate all'acquisizione del parere favorevole degli Enti competenti in materia nell'ambito della C.d.S:

- mod. →*
- La riclassificazione di porzioni di territorio ricadenti in classe di rischio idrogeologico IIIa e IIIb1 in classe IIIb1a
 - La norma specifica di P.R.G.C. attinente gli interventi ammessi nelle more della realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico;
 - La modificazione della classe di rischio idrogeologico ed idoneità urbanistica IIIa posta a tergo della fascia fluviale B del PAI per omogeneizzare la medesima con le restanti aree proposte in classe di rischio IIIb1a;

- 4) Fatti salvi gli aspetti e le considerazioni degli Enti e Settori/Servizi competenti e tenuto conto che la variante urbanistica determina una riduzione della capacità edificatoria del richiedente a fronte dell'individuazione di una nuova destinazione d'uso prevista e diverse modalità attuative, la proposta dovrà documentare/approfondire le modalità operative con le quali, nell'ambito della variante urbanistica, si intende assolvere alla perequazione urbanistica di cui all'art. 12bis della L.U.R., accennate negli elaborati del pdc. Tale aspetto dovrà essere armonizzato con quanto disposto dall'art. 16 co. 4 e seguenti del D.P.R. 380 e s.m.i.;

- 5) La scheda normativa "Art. 28-13-1ter" dovrà essere modificata come segue:

- Al fondo del punto 1, dovranno essere inseriti i seguenti periodi: *" In sede di presentazione della richiesta di Permesso di Costruire convenzionato dovranno essere definite ed individuate:*

- *La capacità ricettiva di turisti ai sensi della LR. 54/79 e smi;*
- *La computazione e la definizione planimetrica delle aree da dismettere e/o assoggettare per servizi pubblici e per viabilità.*

Il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato è subordinato all'accessibilità veicolare (da spazio pubblico o assoggettato all'uso pubblico) alle aree destinate a standard urbanistici previste in dismissione/assoggettamento ed all'attuazione delle opere di razionalizzazione dei flussi di traffico di immissione/allontanamento da/per Corso Trieste generati dall'insediamento turistico-ricettivo all'aperto ex L.R. 54/79 e smi. "

- Al punto 2 la seconda frase viene integrata con le parole: *" , a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio, e ad avvenuto collaudo delle medesime. "*
- Al punto 2, la terza e la quarta frase dovranno essere stralciate, in quanto ripetitive di prescrizioni presenti nelle frasi prima e seconda come risultante dopo le modifiche;
- Si riporta per comodità il testo coordinato del punto 2 conseguente le modifiche di cui sopra: *" Nelle more della realizzazione delle specifiche opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste dal Cronoprogramma di cui alla variante n. 15 al vigente PRGC, sarà ammessa*

sull'area una edificabilità massima pari a 947 mq di SUL (equivalente ad un It pari a 0,06 mq/mq). In tale fase sarà comunque mantenuta l'edificabilità residua, fino al raggiungimento dell'Indice Territoriale di 0,12 mq/mq (pari a 946 di SUL), da attuarsi unicamente sull'area Tr, nell'ambito dello strumento Urbanistico Esecutivo prescritto art. 28-8-1 del vigente PRGC, a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio, e ad avvenuto collaudo delle medesime.”

- 6) L'ultimo periodo del punto 5 attinenti i parcheggi pertinenziali (“Oltre a quanto previsto all'art. 24 norme.”) dovrà essere rubricato separatamente dal punto inerente gli standard pubblici;
- 7) Al punto 7 (cfr. parere AIPO pervenuto il 28/01/2015 prot. 5438), dopo le parole: “... tutela idrogeologica contenute nelle presenti norme” sono inserite le parole: “ e in particolare dovrà essere acquisito il parere di cui all'art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI.”
- 8) L'art. 14bis proposto dovrà essere integrato con le modifiche previste al precedente punto.
- 9) Gli elaborati della variante non sono esaustivamente coordinati tra loro, in particolare sono presenti incongruenze tra quanto proposto nella Relazione Geologica di variante e quanto proposto nella Relazione Illustrativa. La prima propone un nuovo articolo 14bis delle N.T.A. del P.R.G.C. con specifiche prescrizioni per la nuova classe di rischio, la seconda integra l'art. 28-13-1ter con parte del testo dell'art. 14bis. A fine di ovviare a quanto rilevato, si chiede di aggiornare:
 - le tavole rappresentanti la classe IIIb1a sulla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica (scala 1:5.000 e 1:10.000);
 - le N.T.A. del P.R.G.C. elaborato D1 con l'inserimento dell'art. 14bis;
- 10) Dovranno essere individuate nelle tavole di P.R.G.C. C 2.1 e C 3.10 le aree (viabilità e/o Frp3) destinate a garantire l'accessibilità da spazio pubblico alle aree previste in assoggettamento all'uso pubblico, stralciando le medesime dalle aree normative Fv2*, inoltre la simbologia grafica dovrà essere uniformata alla simbologia delle aree Frp già previste dal P.R.G.C.;
- 11) In relazione al precedente punto, si evidenzia che la documentazione del titolo edilizio non documenterebbe l'accessibilità veicolare da spazio pubblico delle aree proposte in assoggettamento.
- 12) Dovranno essere stralciate tutte le aree oggetto della presente variante dal perimetro delle aree assoggettate alla formazione di strumento urbanistico esecutivo ai sensi degli artt. 28-8-1 e 28-13-2 delle N.T.A. del P.R.G.C.;
- 13) Dovrà essere aggiornata la sintesi delle modifiche per rappresentare esaustivamente le modifiche introdotte allo strumento urbanistico generale vigente;
- 14) Dovranno essere individuati gli elaborati costituenti variante urbanistica dai restanti documenti finalizzati al rilascio del titolo edilizio, inoltre dovranno essere stralciate dai documenti progettuali le tavole del P.R.G.C. non interessate dalla variante in oggetto;
- 15) Le dimostrazioni e la narrativa attinente la conformità dell'intervento con destinazione d'uso complesso ricettivo all'aperto in area Frp3 propedeutica alla presente variante dovrà fare riferimento al rispetto dell'indice 0,06 mq/mq, in quanto la restante capacità insediativa potrà essere concentrata esclusivamente in area Tr;
- 16) Dovranno essere corretti i meri errori formali e non sostanziali delle capacità insediative e dei rispettivi fabbisogni di servizi pubblici presenti nella Relazione Illustrativa in ultimo


pervenuta (dimostrazione di attuabilità delle previsioni di P.R.G.C. in assenza e a seguito della presente variante);


- 17) Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati della variante in formato cartaceo e su supporto informatico in formato pdf aperto e ottimizzato per il web. Inoltre dovranno essere trasmessi i file degli elaborati di P.R.G.C. oggetto di aggiornamento rispondenti a requisiti che garantiscano il trasferimento sul supporto informatico dell'Amministrazione Comunale - Ufficio S.I.T. a cui si rinvia per le specifiche prescrizioni.

Per quanto di competenza, senza entrare nel merito degli aspetti attinenti la progettualità dell'intervento da valutarsi nel procedimento per il rilascio del titolo abilitativo, si esprime parere favorevole condizionato all'adeguamento integrazione della documentazione costituente variante urbanistica ai rilievi e prescrizioni di cui sopra.

Prescrizioni di altri partecipanti alla C.d.S. aventi incidenza sugli aspetti di cui sopra potranno determinare la rivisitazione del parere.


Il Responsabile
del Servizio Urbanistica
arch. Claudio Boccardo


Il Dirigente
del Settore Pianificazione Urbanistica
arch. Nicola Palla



CITTÀ DI MONCALIERI
Sportello Unico per le imprese
Via Santa Croce 12/A – 10024 MONCALIERI
Tel. 011/6401464.430 - fax 011/6401396

Prot. n. 24776
Spunic: 147/14
ps001: 52431

VIA PEC

Alla Soc. ABRATE TOUR SRL
C/O: Arch. Rigoletto, Arch. Beltramo,
Arch. A. Cavaliere

OGGETTO: ABRATE TOUR SRL. Procedimento di SUAP per Variante urbanistica semplificata ex art. 17-bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C. so Trieste 60.
Richiesta aggiornamento documentazione a seguito CdS/pareri.

In relazione all'oggetto si segnalano, nel seguito, ulteriori integrazioni da apportare alle NTA della variante in oggetto, oltre a quelle in recepimento dei pareri condizionati già inviati ed espressi da Città Metropolitana e Regione Piemonte. Si chiede di provvedere ad adeguare in tempi brevi il progetto di Variante e di permesso di costruire (compresa la bozza convenzione) alle prescrizioni sopracitate (qualora condivise), oltre che a quelle contenute nei pareri degli altri enti territoriali. Infine, come concordato nella riunione di Conferenza dei servizi del 13/04 u.s., si chiede sollecito invio – all'Uff. Comunale Ambiente (tramite pec istituzionale del Comune) e per conoscenza all'indirizzo pec dello scrivente ufficio (sportellounico@cert.comune.moncalieri.to.it) - delle controdeduzioni riguardanti le cd. "biopiscine", affinché l'OTC possa poi prontamente adottate il provvedimento di esclusione dell'assoggettabilità della Variante alla VAS eventualmente argomentando il mantenimento nel progetto degli specchi d'acqua.

Segue il testo delle modifiche da apportare alle NTA: Al punto 1), dopo la frase: " ... disciplinato dalla stessa L.R. 54/1979 e s.m.i.", aggiungere il seguente periodo: "**Le suddette destinazioni complementari (attività di ristorazione e pubblici esercizi) previste a servizio del villaggio turistico, non potranno assumere carattere di prevalenza o di piena autonomia gestionale rispetto all'attività principale (strutture ricettive, campeggio, rimessaggio camper).**" Al punto 1), dopo la frase:"... all'aperto ex L.R. 54/79 e s.m.i.", aggiungere il seguente periodo: "**In particolare, in sede di rilascio del Permesso di Costruire convenzionato dovranno essere analizzati i collegamenti alla viabilità esistente e previsti intersezioni in grado di smaltire il traffico in ingresso/uscita dal campeggio in completa sicurezza e senza creare intralcio al**



flusso veicolare su Corso Trieste, previo parere rilasciato dall'ente gestore della predetta infrastruttura stradale.”


- Al punto 2) , dopo la frase: “... attuate in area Tr.”, aggiungere il seguente periodo: “La capacità insediativa dell'insediamento ricettivo all'aperto non potrà superare la quantità di S.U.L. complessiva pari a mq. 1.893.”

Dopo il punto 4), aggiungere il seguente punto, modificando, di conseguenza la numerazione dei punti successivi:

“ 4 L'attività ricettiva all'aperto dovrà garantire la funzione primaria di piena fruizione ed accessibilità con le aree comprese nel “Parco Le Vallere”, poste ad Est dell'area Frp3. A tal fine, in sede di permesso di costruire convenzionato dovranno essere individuate adeguate soluzioni volte a conseguire la necessaria integrazione tra le funzioni svolte all'interno del villaggio turistico con le attività di carattere pubblico e di svago promosse dal “Parco Le Vallere”.


Distinti saluti.

Moncalieri, li 4/05/2015.



IL RESPONSABILE SUAP

Dott. Riccardo FRANCO



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali
Tel. 011/6401203 - fax 011/6401334

Moncalieri 11.02.2015

Id. n. 1899781

Al Settore Pianificazione Urbanistica
Ufficio Strumenti Urbanistici Esecutivi
SEDE

OGGETTO: ABRATE TOUR SRL Procedimento di SUAP per variante urbanistica semplificata per realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Moncalieri, C.so Trieste 60. -
Trasmissione parere di competenza.

In riferimento alla nota id. 1890609 del 13/01/2015, con la quale si richiedevano al Settore Scrivente i pareri di competenza in merito alla proposta in oggetto, si trasmettono al Settore in indirizzo i suddetti pareri per le successive incombenze amministrative.

• **Parere Servizio Viabilità**

1. non è stata indicata nessuna viabilità di accesso all'area rappresentata in planimetria con un grosso triangolo bianco che risulta pertanto interclusa;
2. parte della viabilità di immissione in c.so Trieste risulta indicata in planimetria con la scritta "previsione futura di viabilità", non risulta pertanto chiaro quale sia la soluzione progettuale prevista per la viabilità che interessa i veicoli in uscita dal villaggio turistico;
3. l'ingresso carraio al Villaggio Turistico all'aperto insiste su un'area trapezoidale (individuata in planimetria con il numero 753) priva di qualsiasi indicazione progettuale (marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica, ecc.) che regolamenti la viabilità in entrata al Parco delle Vallere e in entrata/uscita al nuovo villaggio turistico;
4. nella nuova strada, in previsione nella futura viabilità, non è stato previsto l'impianto di illuminazione pubblica.

• **Parere Servizio Verde e Arredo Urbano**

1. La distanza da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada fuori dai centri abitati, così come individuati dalla DGC 434 del 24/12/2007, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del ciclo

vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. dal confine stradale (art. 26 c. 6 D.P.R. 495/92);

2. La distanza dai confini per la messa a dimora delle specie arboree, dovranno in ogni caso rispettare le distanze stabilite dall'art. 892 e segg. del Codice Civile e dall'art. 19 del Regolamento di Polizia Rurale della Città di Moncalieri (ove applicabile);
3. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nell'art. 30 del Regolamento edilizio comunale con particolare riferimento alla salvaguardia del verde;
4. Se il verde individuato è funzionale all'abbattimento acustico, occorre che le specie previste siano sempre verdi.

• **Parere Servizio Idrogeologico**

1. Non si rilevano dall'elaborato grafico di progetto (tavola unica) indicazioni circa il sistema di drenaggio delle aree impermeabili, in particolare della sede stradale e dell' area parcheggio sul fronte di corso Trieste.
2. A maggior chiarimento di quanto sopra, è richiesto un elaborato grafico che riporti l' andamento plano-altimetriche delle quote di progetto, nonché indicazioni di massima circa il sistema drenaggio delle acque meteoriche da adottare in assenza di un sistema fognario a gravità (trincee drenanti, pozzi perdenti, ecc.).
3. Valutare un sistema di difesa "idraulico" dal ruscellamento delle acque meteoriche provenienti dalla rampa in ingresso al Corso Trieste dalla rete autostradale ATIVA.

Pertanto, dall'esamina dei pareri di merito di cui sopra, il Settore Gestione Infrastrutture esprime parere favorevole, subordinando la prosecuzione della pratica alla valutazione delle prescrizioni tecniche di cui sopra, volti a chiarire alcuni aspetti osservati dagli uffici per le attività di competenza.

Per quanto riguarda il parere di competenza del Servizio Tutela Ambiente, seguirà diverso e separato parere dalla presente comunicazione.

Si restituiscono gli atti.

Cordiali saluti


Il Responsabile del Servizio
Idrogeologico
(Ing. ~~Rocco~~ *CILLIS*)

Il Referente del Servizio
Idrogeologico
(Geom. ~~Massimo~~ *AGRILLO*)

Il Responsabile del Servizio Viabilità
(Geom. ~~Angelo~~ *SPOLAORE*)

Il Responsabile del Servizio
Verde e Arredo Urbano
(Arch. ~~Stefano~~ *ROSSI*)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE
E SERVIZI AMBIENTALI
(Arch. ~~Teresa~~ *POCHETTINO*)



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali – Servizio Tutela Ambiente
Tel. 011/6401.320 - fax 011/6401.296 - e-mail: segreteria.ambiente@comune.moncalieri.to.it

Id. 1929859

Moncalieri, li

21/5/2015

AI SUAP
SEDE

Oggetto: Permesso di Costruire in area Fv2* del vigente PRGC. Corso Trieste 60, Fg. 3 particelle 136-153-750-752-754-810-1001, per la realizzazione di attrezzature turistico-ricettive all'aperto di carattere privato, con variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 17/bis L.R. 56/77 ed inserimento area Frp3. Soc. Abrate Tour srl e Boniscontro Aldo, Giuseppe, Paola. Richiesta parere di competenza su integrazioni.

Con riferimento alla richiesta di acquisizione dei pareri dei servizi interessati, relativamente alla 2^a seduta della conferenza dei servizi del 13/4/2015, richiamato il ns. precedente parere id. 1889875 del 12/1/2015, si esprimono le seguenti considerazioni in merito ai presumibili impatti relativi alle diverse matrici ambientali, sulla base della documentazione presentata ed agli atti presenti presso l'Ufficio Ambiente, richiamati espressamente i contenuti del verbale del 13/4/2015 ad oggetto: ABRATE TOUR SRL Procedimento di SUAP per Variante urbanistica semplificata ex art. 17-bis LR 56/77 e s.m.i. per la realizzazione di villaggio turistico all'aperto in Comune di Moncalieri, C.so Trieste 60.

RIFIUTI

E' presente l'indicazione delle aree pertinenziali su cui collocare i contenitori destinati al servizio di raccolta differenziata porta-a-porta, in ottemperanza al Regolamento Comunale vigente.

CICLO DELLE ACQUE

Sono fornite informazioni circa le modalità di smaltimento delle acque nere in fognatura pubblica della rete esistente con suo ampliamento in progetto. Per lo scarico delle acque bianche è indicata la possibilità di un loro riutilizzo per i WC, per la rete antincendio e per l'irrigazione. A tale riguardo si rinvia alle valutazioni dell'Ufficio competente.

RUMORE

E' stato presentato il clima acustico dell'intervento ai sensi della DGR n. 46-14762 del 14/2/2005 e della L.R. 25/10/2000 n. 52 -art. 3, comma 3, lettera d), "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico", per il quale si rileva quanto segue:

Pag. 1

La classificazione acustica dell'area in esame è in classe I, con le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto di Corso Trieste e della Tangenziale, rispettivamente di 100 mt per strade urbane di scorrimento a carreggiate separate Da con limiti di 70db diurno e 60 db notturno, e di 100 mt in fascia A con limiti di 70 db diurno e 60db notturno con fascia B di 150 mt. con limiti 65 db diurno e 55 db notturno per la tangenziale.

L'area di progetto risulta inserita in parte in fascia di pertinenza di Corso Trieste contestualmente alla fascia A della tangenziale, ed in parte alla sola fascia B della Tangenziale.

Dalle misurazioni effettuate e dalla valutazione con l'applicazione delle misure di mitigazione su Corso Trieste, costituite da pannelli su struttura in acciaio zincato rinverditati con rampicanti di altezza mt. 3.00, con un buon inserimento paesaggistico dell'intervento nell'area, non emergerebbero dei superamenti relativamente ai limiti delle infrastrutture dei trasporti di Corso Trieste e della Tangenziale Sud.

Si evidenzia che per l'area in classe I in cui è inserito il progetto, rispetto al Piano di classificazione acustica, sono presenti criticità per il rispetto della classe acustica I, anche escludendo il contributo del rumore delle infrastrutture veicolari.

A tal proposito si richiede una verifica post-operam ad intervento eseguito.

Occorre predisporre, ai sensi della DGR 2/2/2004 n. 9-11616, art. 3 lett. in presenza di impianti e macchinari rumorosi collegati all'attività, la documentazione di impatto acustico dell'intervento in progetto, tenendo conto della somma dei contributi derivanti dal rumore di fondo, da impianti di condizionamento/riscaldamento, parcheggio, carico/scarico merci, attività di campeggio, da traffico veicolare indotto, ecc., previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Moncalieri per la zona in esame di classe I

Sono indicate inoltre le misure di mitigazione dell'involucro relative all'edificio in progetto, e relativamente agli impianti interno sono indicate le misure di coibentazione degli impianti costituiti da una caldaia a condensazione con vano tecnico con isolamento, con l'applicazione del DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

CARICO TRAFFICO VEICOLARE

Non risulta presente l'analisi del traffico veicolare: il probabile impatto principale dovuto al traffico indotto, è inoltre strettamente connesso alla valutazione dell'incremento delle sorgenti rumorose presso l'area. A tale proposito si rinvia inoltre alla valutazione degli uffici competenti per quanto riguarda l'adeguatezza delle infrastrutture viarie, ed in particolare la viabilità in progetto.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA – fonti rinnovabili - EMISSIONI IN ATMOSFERA

E' indicato che in sede di Permesso di Costruire, saranno fornite informazioni in merito ai requisiti prestazionali sotto il profilo energetico degli edifici, sull'utilizzo di fonti rinnovabili e sulla valutazione delle esternalità legate all'inquinamento atmosferico generato dagli impianti di riscaldamento e raffrescamento.

A tal proposito si rinvia esplicitamente alle disposizioni attuative regionali emanate con:

A) DGR del 4/8/2009 n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. d), e) ed f), della L.R. 13/2007, modificata dalle:

- D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009 - Modifiche ai Paragrafi 3.2., 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43- 11965 in materia di certificazione energetica degli edifici;
- D.G.R. n. 11-330 del 19 luglio 2010 - modifiche ai Paragrafi 4.3. e 4.4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici e s.m.i..

Si ricorda che il rilascio del certificato di agibilità per gli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione, nei limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è subordinato alla presentazione della certificazione energetica. Dal 2009, inoltre, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005. Il Certificato Energetico degli edifici di nuova realizzazione è inoltre previsto dalla LR 13/2007.

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (art. 13, lett. c), emanato in attuazione della Direttiva Europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), modificato in Attestato di Prestazione Energetica APE dal D.L. 63/2013.

B) DGR 4/8/2009 n. 45-11967 in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. g) e p) della L.R. 13/2007, per la quale devono essere installati sistemi solari termici ed in modo tale da coprire il 60% del fabbisogno energetico annuale di acqua calda sanitaria.

Si rinvia inoltre al Dlgs. 28 del 3 /3/2011 art. 11 e Allegato 3, in merito all'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, nelle percentuali ivi indicate, secondo la data di presentazione del titolo edilizio.

C) DGR 4/8/2009 n. 46-11968 e s.m.i. *Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".*, la quale prevede l'obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singole unità abitative in occasione della sostituzione del generatore di calore o di interventi di installazione o ristrutturazione degli impianti tecnici, facendo riferimento alla scheda 1N.

Per gli edifici di cui all'art. 2 comma 1 (edifici con superficie maggiore di 1000 mq.) è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento alla rete di teleriscaldamento ex art. 19 c. 3 L.R. 13/07.

L'art. 19 della L.R. 13/2007 prevede inoltre che gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

Si evidenzia quanto previsto dal Dlgs 102 del 4/7/2014 art. 14 commi 6 e 7.

Si ricorda che a partire dal 1/1/2011 ex art. 2 legge 244/07 è vietato l'utilizzo di lampadine ad incandescenza;

BONIFICA

Non sono fornite informazioni sullo stato ambientale del sito in quanto le attività precedentemente svolte presso l'area, potrebbero aver influito con un potenziale effetto di inquinamento su suolo e sottosuolo e acqua. Dovranno essere eseguite verifiche e indagini mirate a definire la situazione del sito. In caso di riscontro di contaminazione delle matrici ambientali con superamento delle CSC per la destinazione d'uso individuata dovranno essere seguite le specifiche procedure di legge in materia. In particolare si ritiene necessario che siano eseguite preliminarmente indagini a valutare l'effettivo stato ambientale del sito in fase separata e distinta dal provvedimento di approvazione del titolo abilitativo edilizio, considerato Si specifica che la caratterizzazione e gli interventi di bonifica sono prioritari rispetto alle previsioni di realizzazione degli interventi di natura urbanistica ed edilizia. Il progetto prevede l'eliminazione delle superfetazioni presenti nonché la rimozione delle aree attualmente impermeabilizzate con sostituzione di aree in piena terra per gli spazi di svago e frequentazione dell'area attrezzata.

AMIANTO

Non sono fornite informazioni su eventuale presenza di manufatti contenenti amianto e sulla relativa procedura di rimozione; in caso di demolizione e/o bonifica di MCA dovranno quindi essere seguite le specifiche procedure di legge in materia.

INDICE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

E' previsto l'impiego di pavimentazioni drenanti per gli stalli dei parcheggi e le piazzole interne dei camper, con l'utilizzo dell'asfalto unicamente per i corselli di manovra, realizzando così una superficie drenante superiore al 70% delle superfici fondiarie e le aree in piena terra superiori al 50% della superficie fondiaria stessa tale da determinare un impatto positivo sulla componente suolo con dotazione significativa di aree verdi in piena terra oggi assenti.

VAS

E' presente la relazione di valutazione degli impatti del progetto con approccio VAS.

Si rinvia alle procedure del processo di verifica di assoggettabilità valutazione ambientale strategica, richiamando il contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la Vas prot. n. 10588/DA1620 del 2/4/2015, con il quale non si ravvisava la necessità di ulteriori approfondimenti da svolgere nell'ambito delle procedure di VAS a condizione che vengano recepite integralmente le misure di mitigazione e compensazione riportate nella DGR n. 29-1227 del 23/3/2015.

VIA

Si rinvia al parere della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 1824 del 9/1/2015, che in attuazione dell'art. 15 della L. 116/14 esclude il progetto in oggetto dalla fase di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/98.

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGIA

Si osserva che l'intervento proposto ricadrebbe in area classificata come IIIb1 ed in parte IIIa, dal vigente PRGC in adeguamento al PAI. A tal proposito si rinvia testualmente alle disposizioni della circolare 7Lap, in merito all'esposizione per rischio idrogeologico del fiume Po. In particolare per

la Classe IIIb1 il Piano prescrive che “le nuove opere o le nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto idrogeologico previsti dalla Variante n. 15 del vigente PRGC, e nel caso in esame la realizzazione dell’arginatura prevista per la fascia B di progetto eviterà future esondazioni sull’area. Nelle more della realizzazione dell’intervento, si reputa opportuno la predisposizione a cura del proponente del piano d’evacuazione del camping. A tal proposito si rinvia al parere favorevole del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico prot. n. 7882//2015 A18.130 in data 13/2/2015 del progetto proposto a condizione che siano recepite le prescrizioni evidenziate ai punti 1-2-3-4-5 del citato parere.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Si rinvia alle disposizioni descritte nelle Linee Guida approvate dalla Regione Piemonte con DGR 22/2/2010 n. 20-13359 per la presenza nel territorio comunale di industrie a rischio di incidente rilevante, ex ILTE a Moncalieri, attualmente non più compresa alla data attuale negli elenchi, e Albesiano Vernici a Trofarello nonché alla Variante della Provincia al PTC per il rischio Severo per la limitazioni di insediamenti nelle aree a rischio.

L’intervento proposto non sembrerebbe tuttavia ricadere nelle suddette aree di pianificazione del rischio industriale.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per la gestione e l’eventuale riutilizzo di terre e rocce da scavo si rinvia alle linee guida nazionali di cui al DM 161/2012 e s.m.i., Dlgs. 152/2006 e s.m.i., e Legge 98/2013 circa le procedure da adottare. Si ribadisce che mancano informazioni sulla necessità di bonifica dell’area. Si sottolinea l’emanazione del D.L. n. 133 del 12/9/2014 art. 8.

CONCLUSIONI

Per quanto soprapremesso e per le carenze di informazioni documentali riscontrate, si rilascia **parere favorevole** subordinato alla presentazione di opportuna documentazione tecnica relativa ai punti sopraespressi con particolare riferimento al tematismo bonifiche, rischio idrogeologico, ed alle prescrizioni tecnico-normative da recepire in fase di progetto per il titolo abilitativo edilizio. Sono ovviamente fatti salvi gli aspetti e le considerazioni di altri enti ed organismi, in materia di tutela ambientale, edilizia-urbanistica, sicurezza degli ambienti di lavoro, incolumità pubblica, Sportello Unico.

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Ambiente
Dott. Enrico Martorano



Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture
e Servizi Ambientali
Arch. Teresa Pochettino

